

# Presentazione



Le trasformazioni introdotte nel sistema universitario italiano hanno avuto origine con il D.M. 509/99, denominato *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*, che fin dall'Anno Accademico 2001/2002 ha introdotto la formula del cosiddetto «tre+due» con l'introduzione di corsi di laurea di primo livello, semplicemente denominate "Lauree", eventualmente seguite da un percorso didattico specialistico, di durata biennale, denominato "Laurea specialistica".

L'obiettivo della riforma era quello di rendere più diffusa nel nostro paese l'istruzione universitaria, di elevare i livelli di qualità della formazione, di migliorare la trasparenza delle azioni di tutti gli attori del processo e l'efficacia della formazione al fine di conseguire una migliore efficienza complessiva del sistema universitario.

Nell'Anno Accademico 2009/2010 l'Ateneo di Palermo inizia la sua esperienza con l'ordinamento D.M. 270/04 e si cimenta, quindi, con nuove regole di accesso per le Lauree e per le Lauree Magistrali. La stratificazione delle norme e dei regolamenti attuativi che ha seguito la pubblicazione del D.M. 270/04 ha reso il quadro progettuale e attuativo estremamente complesso ed ha richiesto, nell'A.A. 2009/2010, uno sforzo di progettazione dell'Offerta Formativa che fosse rispettoso delle regole dimensionali imposte (numero massimo di esami, requisiti necessari di docenza, copertura degli SSD, ecc.). L'Ateneo si è proposto un traguardo ben più ambizioso del rispetto dei soli requisiti necessari e questo ha richiesto la valutazione, ex-ante, anche dei requisiti qualificanti.

È un sistema certamente complesso nella progettazione e che manifesta altre difficoltà nella attuazione e nell'approccio con l'utenza studentesca.

Questo è la ragione che ha indotto il Dipartimento Risorse Umane Settore per lo sviluppo e l'organizzazione formativa dell'Ateneo, con la collaborazione del Delegato del Rettore alla Didattica Prof. Vito Ferro, del Delegato del Rettore per la predisposizione dell'offerta formativa per le Facoltà di area umanistica, Prof. A.M. Milito, del Delegato del Rettore per

l'Orientamento ed il Tutorato, Prof. A. Lo Coco e del Dirigente del Dipartimento Accademico Dott.ssa T. Zambardino, ad organizzare un Corso di aggiornamento in tema di "Attuazione della riforma degli ordinamenti universitari ai sensi del D.M. 270/04 nell'Ateneo di Palermo".

Le prime due edizioni del Corso di aggiornamento hanno già registrato la partecipazione di 60 operatori dell'Università di Palermo che, a diverso titolo, nella loro azione lavorativa quotidiana pongono in essere delle attività connesse con la riforma degli ordinamenti introdotta dal D.M. 270/04.

I supporti didattici già forniti al Corso si arricchiscono oggi di queste *Linee guida per la realizzazione dell'offerta formativa sulla base degli ordinamenti D.M. 270/04, nell'Ateneo di Palermo* che costituiscono un utile strumento di lavoro per quanti (Docenti, Manager Didattici, Presidenti di Corso di Studio, ecc.), nella loro attività quotidiana sono, e saranno, chiamati a "scontrarsi" con l'applicazione della riforma degli ordinamenti.

Una materia, ancora troppo dinamica ed in continua evoluzione, che richiederà certamente continui aggiornamenti come testimoniato anche dalla recente circolare ministeriale Prot.160 del 4 settembre 2009.

Ma queste "Linee Guida" hanno il merito di fissare i cardini del sistema formativo D.M. 270/04 e di fornire una visione complessiva, anche con il ricorso ai box di sintesi, dell'attuazione delle norme.

Roberto Lagalla  
*Rettore dell'Università di Palermo*

# Introduzione



A partire dal 2001 l'Università italiana, con l'introduzione degli ordinamenti didattici previsti dal D.M. 509/99, ha cambiato, come è noto, l'organizzazione degli studi prevedendo oltre a Corsi di Laurea "a ciclo unico" (Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Ingegneria Civile/Architettura), della durata di cinque o sei anni, anche il sistema sinteticamente denominato «tre+due» in cui dopo una Laurea, di durata triennale, lo studente può iscriversi ad una Laurea Specialistica/Magistrale avente una durata di due anni.

Con l'Anno Accademico 2009/2010 l'Ateneo di Palermo, come la quasi totalità delle Università italiane, affronta una nuova sfida didattica che deriva dal passaggio al nuovo ordinamento degli studi regolamentato dal D.M. 270/04.

Molti sono i cambiamenti introdotti, pur mantenendo l'architettura del «tre+due», anche se la progettazione disgiunta del primo e del secondo livello della formazione universitari conduce di fatto ad un sistema «tre e due» dove i due livelli della formazione sono raccordati dai requisiti di passaggio, o di accesso, dalla Laurea alla Laurea Magistrale.

Questa nuova filosofia del percorso formativo ha introdotto, anche per la stratificazione giuridica intervenuta, nuove procedure e nuove regole, peraltro non sempre di facile interpretazione e di semplice applicazione.

L'autonomia universitaria, ed in particolare quella didattica, rappresenta una conquista reale se nella libertà della scelta della denominazione dei Corsi di Studio e degli insegnamenti, del peso che il singolo insegnamento ha all'interno di un corso di studio, non ci sta l'affermazione di una esigenza dei Docenti ma piuttosto la ricerca di una formazione attenta alle aspettative dello studente e alle richieste del mondo del lavoro in cui lo stesso aspira ad inserirsi.

Se è vero «che non esiste l'Università senza gli studenti» è sempre e solo a loro che dobbiamo pensare quando progettiamo un corso di studio, quando pensiamo alle procedure (test di accesso, scelta dei requisiti curriculari, recupero degli OFA) e alle regole attuative del percorso formativo.

Quello della progettazione di un corso di studio ai sensi del D.M. 270/04 è certamente «un percorso ragionato» ma anche molto guidato dalle norme e spesso imbrigliato da requisiti, necessari alcuni e qualificanti altri, che condizionano il risultato finale.

Nonostante tutti questi limiti, sembra però possibile operare distorsioni (aumentare il numero dei corsi di studio, sostituire corsi di studio con curricula, aumentare il numero dei moduli di un corso integrato, ridurre il numero di CFU attribuiti ad un modulo, ecc.) dato che il Ministro, con una apposita circolare, ha recentemente sentito l'esigenza di ricordarci che ci sono ancora delle criticità nel sistema universitario e che queste criticità non possono, più a lungo, essere ignorate.

Queste "Linee Guida" fortemente connesse alla realtà formativa conseguente all'applicazione dell'ordinamento D.M. 270/04 nell'Università di Palermo hanno la sola pretesa di fissare alcuni punti cardine per chi, per mestiere e per responsabilità, è chiamato ad operare, a vari livelli, nell'ambito della formazione universitaria nel nostro Ateneo.

Il profondo cambiamento introdotto, anche se a breve distanza dal precedente ordinamento D.M. 509/99 e senza una necessaria pausa di riflessione, che certamente avrebbe consentito di correggere alcune distorsioni, pone delle problematiche di aggiornamento e l'introduzione di regole certe note, a tutti, e soprattutto agli studenti.

In questo segmento si introduce il Corso di aggiornamento "Attuazione della riforma degli ordinamenti universitari ai sensi del D.M. 270/04 nell'Ateneo di Palermo" organizzato per il personale dell'Ateneo di Palermo e queste "Linee Guida" rappresentano un modesto strumento didattico e, spero, un utile strumento di lavoro.

Ho accolto con entusiasmo l'invito del Dipartimento Risorse Umane Settore per lo sviluppo e l'organizzazione formativa dell'Ateneo a partecipare ad un Corso di formazione sull'applicazione dell'ordinamento D.M. 270/04 perché ho visto in ciò una maniera per diffondere, in modo rapido e spero efficace, la conoscenza del nuovo sistema formativo nell'Università di Palermo. Spero che questo stesso entusiasmo abbia pervaso i nostri corsisti a cui oggi consegno questi "appunti", come faccio da anni con gli studenti che frequentano le mie lezioni universitarie.

Non mi resta che concludere ringraziando chi mi riserva nel quotidiano tanta fiducia e tanta stima, come il Magnifico Rettore, certamente solo parzialmente meritata, ma sicuramente utile per superare i numerosi percorsi ad ostacoli che affronta un Delegato del Rettore alla Didattica che è chiamato a "guidare" l'applicazione dell'ordinamento D.M. 270/04 nell'Ateneo in cui opera.

Posso assicurarvi che la conoscenza delle problematiche degli Stu-

denti e dei Docenti che operano nelle 12 Facoltà dell'Ateneo, che ho già in parte acquisito, le numerose persone che ho conosciuto tra gli operatori dell'Ateneo (primi fra tutti i componenti dello staff della Segreteria del Rettore) e la stima e l'amicizia del collega Lillo Licata, Delegato del Rettore agli Affari Generali, che frequento nel mio operare giornaliero a Palazzo Steri, mi hanno già abbondantemente ricompensato del lavoro faticosissimo sin qui svolto.

Vito Ferro  
*Delegato del Rettore alla Didattica*

# 1. L'ordinamento didattico dei corsi di studio

## 1.1 L'ordinamento D.M. 270/04

Le trasformazioni introdotte nel sistema universitario italiano hanno avuto origine con il D.M. 509/99, denominato “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”, che fin dall'Anno Accademico 2001/2002 ha introdotto la formula del cosiddetto «tre+due» con l'introduzione di corsi di laurea di primo livello, semplicemente denominate “Lauree”, eventualmente seguite da un percorso didattico specialistico, di durata biennale, denominato “Laurea specialistica”.

L'obiettivo della riforma era quello di rendere più diffusa nel nostro paese l'istruzione universitaria, di elevare i livelli di qualità della formazione, di migliorare la trasparenza delle azioni e l'efficacia del processo formativo al fine di conseguire una migliore efficienza complessiva del sistema universitario.

L'applicazione di questo nuovo sistema organizzativo della formazione universitaria ha comportato delle distorsioni (proliferazione dei corsi di laurea, parcellizzazione degli insegnamenti, eterogeneità nelle denominazioni dei corsi di Laurea, etc.) a cui sono stati accoppiati anche degli inevitabili errori di progettazione che sono dipesi, in larga misura, dal notevole tempo intercorso tra l'emanazione del D.M. 509/99 e dei decreti ministeriali attuativi delle classi di Laurea e quelli delle successive classi di Laurea specialistica.

Nel 2004, e quindi prima che si concludesse, in corrispondenza dell' A.A. 2004/2005, il ciclo completo di applicazione della «riforma», è stato emanato il D.M. 270/04 (“Modifiche al regolamento recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”) che ha introdotto di fatto, anche se ancora con il sistema «tre+due», un nuovo ordinamento degli studi.

L'ordinamento D.M. 270/04 inizia la sua applicazione nell'Ateneo di Palermo con l'A.A. 2009/2010 ed è contraddistinto, oltre che da alcuni fondamenti (il percorso «tre+due», il sistema dei crediti formativi, etc.) del precedente ordinamento, anche da alcuni elementi di novità che, nell'intenzione del legislatore, servono a porre rimedio alle distorsioni che sono

state evidenziate dalla pratica applicazione del D.M. 509/99.

Il quadro normativo di riferimento per la progettazione dei Corsi di Studio ai sensi del D.M. 270/04, complesso e stratificato nel tempo, è citato nel **box 1**.

Ai sensi dell'art.1, lettera e) del D.M. 270/04 per Corsi di Studio devono intendersi i Corsi di Laurea (CL) di durata legale pari a 3 anni, il cui titolo denominato Laurea (L) è rilasciato al conseguimento di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), e i Corsi di Laurea Magistrale (CLM) che al termine di un percorso di 2 anni, con il conseguimento di 120 CFU, rilasciano il titolo di Laurea Magistrale (LM).

Da questa definizione emerge la sostanziale differenza tra l'ordinamento D.M. 509/99 che è classificabile come un sistema «tre+due» e l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04 che deve essere inteso come un sistema «tre e due».

Infatti l'ordinamento 509/99 necessitava la progettazione del percorso didattico della Laurea Specialistica su complessivi 300 CFU (180 di primo livello e 120 di secondo livello) e pertanto era necessario definire la Laurea di primo livello, e quindi i corrispondenti 180 CFU, integralmente riconosciuti per l'accesso al secondo livello della formazione. Ovviamente l'accesso alla Laurea specialistica poteva avvenire anche per uno studente in possesso di una Laurea di primo livello diversa da quella integralmente riconosciuta e questo comportava, però, la necessità di un riconoscimento della carriera studentesca e l'assegnazione di debiti formativi. Questi debiti formativi misuravano proprio la distanza della laurea in possesso dello studente da quella integralmente riconosciuta.

L'ordinamento previsto dal D.M. 270/04 si fonda sulla progettazione del secondo livello della formazione, denominata Laurea Magistrale, su soli 120 CFU e impone dei requisiti di accesso (art.6, comma 2 del D.M. 270/04) che devono contraddistinguere il Laureato di primo livello che è in possesso della formazione corrispondente ai 180 CFU. Si introducono, pertanto, due elementi di elasticità che riguardano, rispettivamente, la progettazione della LM e l'accesso alla LM.

La progettazione si effettua su 120 CFU (e non su 300 come per il DM 509/99) e l'accesso è vincolato non al possesso dei 180 CFU di primo livello integralmente riconosciuti bensì a *«specifici requisiti di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli Atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici»*.

Il Corso di Laurea *«ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia*

### **Box 1 Quadro normativo di riferimento**

**D.M. 22 ottobre 2004, n. 270** - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (in seguito indicato come **DM 270/04**)

**DD.MM. 16 marzo 2007** - Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali (in seguito indicati come **DD MM/07**)

**D.M. 26 luglio 2007, n. 386** - Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale (in seguito indicato come **LG/386**)

**D.M. 31 ottobre 2007, n. 544** - Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (in seguito indicato come **DM 544/07**)

**D.D. 10 giugno 2008, n. 61** - Attuazione art.2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 (in seguito indicato come **DD 61/08**)

#### **Altri riferimenti normativi**

**Legge 19 novembre 1990, n. 341** - Riforma degli ordinamenti didattici universitari

**D.M. 3 novembre 1999, n. 509** - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (in seguito indicato come **DM 509/99**)

**D.M. 27 gennaio 2005 n. 15/2005** - Banca dati dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi (in seguito indicato come **DM 15/2005**)

**Legge 31 marzo 2005, n. 43** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 280

**Legge 5 novembre 2005, n.230** -

**D.M. 23 marzo 2006, n. 203** - Integrazione del D.M. 15/2005

**D.M. 3 luglio 2007 n. 362/2007** - Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 – definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009

**D.M. 18 ottobre 2007, n. 506** - Criteri e parametri per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università

**Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180** con Legge di conversione 9 gennaio 2009, n.1 (pubblicata sulla G.U.R.I. n.6 del 9 gennaio 2009) - Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

*orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.» (art.3, comma 4 DM 270/04).*

*Il Corso di Laurea Magistrale «ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» (art.3, comma 5 DM 270/04).*

I corsi di studio dello stesso livello, qualunque sia la denominazione utilizzata dall'Ateneo, eventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in classi.

I titoli (L o LM) conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello (CL o CLM) che appartengono alla stessa classe hanno identico valore legale.

Le classi di Laurea sono state individuate dal D.M.16 marzo 2007 pubblicato sulla G.U.R.I n.155 del 6 luglio 2007.

Le classi di Laurea Magistrale sono state individuate dal D.M.16 marzo 2007 pubblicato sulla G.U.R.I n.157 del 9 luglio 2007.

I suddetti decreti individuano per ciascuna classe, in apposite tabelle, gli obiettivi formativi qualificanti della classe stessa e all'interno delle previste attività formative indispensabili un insieme, denominato ambito disciplinare, costituito da settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini.

La ridefinizione dell'offerta formativa, alla luce del DM 270/04, è iniziata con l'A.A. 2008/2009, in tempi diversi nei differenti Atenei italiani, e si concluderà nell'A.A. 2010/2011. Gli obiettivi principali della riforma sono:

- a) migliorare l'efficacia, la qualità e la coerenza dei corsi di studio, nel quadro dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore previsto dal Processo di Bologna, di cui l'Italia è stata promotore fin dal 1999;
- b) correggere alcune tendenze negative registrate nell'applicazione del DM 509/99;
- c) favorire la mobilità studentesca;
- d) innescare una dinamica competitiva fra gli Atenei.

Alcuni obiettivi della riforma che gli Atenei devono perseguire e che costituiscono azione di monitoraggio sono i seguenti (LG/386):

- 1) una riduzione del numero di corsi di studio, in modo particolare quelli che non rispettano i requisiti della numerosità minima degli studenti, con l'intento di assicurare ai corsi di studio una dotazione più elevata, e stabile nel tempo, di docenza;
- 2) una articolazione in curricula dei percorsi formativi, con particolare riferimento alle LM e con la finalità che l'accesso ad un medesimo CLM risulti possibile a laureati provenienti da più corsi di laurea anche appartenenti a classi differenti;

- 3) la descrizione degli obiettivi formativi specifici di un corso di studio facendo riferimento ai descrittori di Dublino;
- 4) la collaborazione con il mondo del lavoro e delle professioni sia a livello di progettazione del corso che di svolgimento di una parte del percorso didattico. Si inserisce in questo ambito l'utilizzo della convocazione delle parti sociali nel processo di istituzione di un nuovo corso di studio;
- 5) una chiara collocazione del corso di studio in un appropriato livello della formazione superiore (L o LM) al fine sia di evitare la ripetizione delle medesime attività formative nei due livelli del processo formativo, sia di collocare gli insegnamenti più avanzati, a carattere specialistico, nella LM sia, infine, di garantire l'esistenza di una significativa attività di ricerca coerente con il profilo del CLM (LG/386) e l'esistenza di Docenti che insegnano nel CLM in possesso di prodotti CIVR (Allegato D del DM 544/07);
- 6) una riduzione del numero degli esami (DD MM/07) facendo anche ricorso ai corsi integrati, costituiti da più moduli didattici, che prevedano però il ricorso ad una sola verifica conclusiva e comportino l'acquisizione di un numero congruo di CFU;
- 7) il riconoscimento delle competenze e abilità professionali pregresse, che deve avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente (fino ad un massimo di 60 CFU per le L e a 40 CFU per le LM) (DD MM/07), facendo ricorso ad una procedura di accertamento e di accreditamento che è a carico del Corso di studio;
- 8) il raccordo con i percorsi formativi della scuola secondaria, con particolare riferimento alla possibilità, prevista dall'art.6, comma 1 del DM/270, di organizzare «attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore» finalizzate ad agevolare l'accesso alle Lauree e a preparare alle verifiche di accesso stabilite dagli Atenei;
- 9) la sperimentazione di metodi didattici avanzati tra i quali si segnala la possibilità di corsi di studio o singoli insegnamenti in lingua inglese.

Per favorire l'effettiva mobilità studentesca occorre incentivare l'internazionalizzazione dei percorsi formativi mediante gli esistenti programmi di mobilità (ad es. ERASMUS), anche con la loro introduzione strutturata all'interno dei corsi di studio, e adottare sistemi di accertamento dei requisiti curriculari di uno studente che aspira a iscriversi ad una LM che non facciano riferimento nell'accesso «ad una specifica classe di laurea o, addirittura, ad un particolare corso di laurea, definendo con chiarezza le conoscenze e le competenze richieste».

L'autonomia, infine, implica una competizione tra le Università basata non sull'incremento numerico degli studenti ma sulla qualità dell'offerta formativa e sulla produttività scientifica delle strutture. Una autonomia didattica responsabile richiede anche procedure di autovalutazione e di valutazione esterna del sistema formativo.

La progettazione dell'ordinamento didattico di un corso di studio si fonda sull'art.11, comma 3 del DM/270 e sui decreti delle classi di laurea e di laurea magistrale (DD MM/07).

L'ordinamento didattico di un corso di studio determina (D.M. 270, art. 11, comma 3):

- la denominazione e gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio;
- il quadro generale delle attività formative;
- i crediti assegnati alle attività formative e ai diversi ambiti disciplinari, individuando all'interno di questi ultimi uno o più settori scientifico disciplinari pertinenti al progetto formativo dei corsi di studio;
- le caratteristiche della prova finale e i casi in cui va sostenuta in lingua straniera (DD MM/07, art.2, comma 6).

Nel seguito vengono inizialmente descritti gli elementi salienti, dedotti dai decreti sulle classi di laurea e laurea magistrale e dalla vigente normativa riportata nel box 1, necessari per la progettazione dell'ordinamento didattico, i requisiti per l'accesso e le regole dimensionali da applicare (docenti, studenti, strutture).

Sono poi presentate, le fasi previste nella presentazione dell'offerta formativa. Vengono riportati, infine, i requisiti dei singoli corsi di studio stabiliti dagli appositi decreti ministeriali attuativi.

## 1.2 Le classi di Laurea

Ai sensi dell'art.1, lettera e) del D.M. 270/04 per Corsi di Studio devono intendersi i Corsi di Laurea (CL) di durata legale pari a 3 anni, il cui titolo denominato Laurea (L) è rilasciato al conseguimento di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).

I Corsi di Laurea, comunque denominati dagli Atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative negli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base e a quella caratterizzante (Art.4, comma 1 e art. 10, comma 1 del DM 270/04), sono raggruppati in Classi di Laurea.

Le Classi di Laurea sono state individuate dal D.M. 16 marzo 2007 pubblicato sulla G.U.R.I. N. 153 del 6 luglio 2007.

I titoli conseguiti al termine di Corsi di Laurea appartenente alla stessa classe hanno identico valore legale (Art.4, comma 3 DM 270/04).

Le Università all'atto dell'istituzione individuano la classe di appartenenza del Corso di Laurea (Art.1, comma 2 DD MM/07). Un Corso di Laurea che soddisfi i requisiti di due differenti classi può essere istituito dall'Università come appartenente ad entrambe le classi di Laurea, ma lo studente è obbligato ad indicare all'atto della immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può modificare la sua scelta fino al momento dell'iscrizione al terzo anno (Art.1, comma 3 DD MM/07).

Per ciascuna classe di Laurea, il D.M. 16 marzo 2007 riporta per ciascuna tipologia di formazione (base, caratterizzante, affine o integrativa), gli ambiti disciplinari, i settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini appartenenti all'ambito, il numero minimo di CFU da attribuire a ciascun ambito. Nel **Box 2** è riportato un esempio di tabella di Classe di Laurea estratto dall'Allegato A al D.M. 16 marzo 2007.

L'attivazione di un Corso di Laurea afferente alle classi previste dal D.M. 16 marzo 2007 comporta la contestuale disattivazione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Laurea che appartengono alla classe, di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, corrispondente nell'ordinamento DM 509/99.

Due diversi corsi di Laurea appartenenti alla stessa classe devono condividere attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU (Art.11, comma 7, lettera a del DM 270/04) prima della possibile differenziazione (Art.3, comma 4 del DM 270/04) dei percorsi formativi mirata all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

Due diversi corsi di Laurea appartenenti alla stessa classe devono avere attività formative che si differenziano per almeno 40 CFU (Art.1, comma 2 del D.M. 16 marzo 2007).

Con riferimento ai requisiti di docenza, all'art.1, comma 9, il D.M. 16 marzo 2007 stabilisce che l'attivazione di un corso di studio è vincolata alla circostanza (requisito di copertura dei SSD) che «*almeno 90 CFU siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, ovvero in ruolo presso altri Atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli Atenei interessati*».

Inoltre (requisito di docenza) «*Nessun professore può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di Laurea o in corsi di Laurea Magistrale, sia nel proprio che in altri Atenei*».

Fermi restando questi vincoli, il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 n. 386 all'Allegato 1 punto 4.7 stabilisce che per «*ciascun corso si richiede la effettiva disponibilità di un numero di docenti non inferiore a quattro per ciascun anno e per il numero di anni attivi, e un livello di copertura dei settori scientifico disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti pari ad almeno il 50%*».

### Box 2 – Esempio di Tabella di Classe di Laurea

Attività formative indispensabili				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico disciplinari	CFU	CFU Tot.
<b>di base</b>	Matematiche, fisiche, informatiche e statistiche	FIS/01 - FIS/08 INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/01 - MAT/09 SECS-S/01 - Statistica	8	30
	Discipline chimiche	CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica	8	
	Discipline biologiche	AGR/07 - Genetica agraria BIO/01 - Botanica generale BIO/02 - Botanica sistematica BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/04 - Fisiologia vegetale BIO/05 - Zoologia BIO/13 - Biologia applicata	8	
<b>caratterizzanti</b>	Discipline economiche, estimative e giuridiche	AGR/01 - Economia ed estimo rurale IUS/03 - Diritto agrario IUS/14 - Diritto dell'unione europea		60

		SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese		
	Discipline della produzione vegetale	AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/04 - Orticoltura e floricoltura AGR/07 - Genetica agraria AGR/13 - Chimica agraria AGR/16 - Microbiologia agraria		
	Discipline forestali ed ambientali	AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura AGR/14 - Pedologia BIO/07 - Ecologia GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia ING - IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente		
	Discipline della difesa	AGR/11 - Entomologia generale e applicata AGR/12 - Patologia vegetale VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali		
	Discipline delle scienze animali	AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale AGR/19 - Zootecnica speciale AGR/20 - Zoocolture VET/01 - Anatomia degli animali domestici VET/02 - Fisiologia veterinaria		
	Discipline dell'ingegneria agraria, forestale e della rappresentazione	AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali AGR/09 - Meccanica agraria AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari ICAR/06 - Topografia e cartografia ICAR/15 - Architettura del paesaggio		

	Discipline delle tecnologie del legno	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali		
--	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### 1.3 Le Classi di Laurea Magistrale

Ai sensi dell'art.1, lettera e) del D.M. 270/04 per Corsi di Studio devono intendersi i Corsi di Laurea Magistrale (CLM) di durata legale pari a 2 anni, il cui titolo denominato Laurea Magistrale (LM) è rilasciato al conseguimento di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU).

I Corsi di Laurea Magistrale, comunque denominati dagli Atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative negli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base e a quella caratterizzante (Art.4, comma 1 e art. 10, comma 1 del DM 270/04), sono raggruppati in Classi di Laurea Magistrale.

Le Classi di Laurea Magistrale sono state individuate dal D.M. 16 marzo 2007 pubblicato sulla G.U.R.I. N. 155 del 9 luglio 2007.

I titoli conseguiti al termine di Corsi di Laurea Magistrale appartenente alla stessa classe hanno identico valore legale (Art.4, comma 3 DM 270/04).

Le Università all'atto dell'istituzione individuano la classe di appartenenza del Corso di Laurea (Art.1, comma 2 DD MM/07). Un Corso di Laurea Magistrale che soddisfi i requisiti di due differenti classi può essere istituito dall'Università come appartenente ad entrambe le classi di Laurea, ma lo studente è obbligato ad indicare all'atto della iscrizione al primo anno la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può modificare la sua scelta fino al momento dell'iscrizione al secondo anno (Art.1, comma 3 DD MM/07).

Per ciascuna classe di Laurea, il D.M. 16 marzo 2007 riporta per ciascuna tipologia di formazione (caratterizzante, affine o integrativa), gli ambiti disciplinari, i settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini appartenenti all'ambito, il numero minimo di CFU da attribuire a ciascun ambito.

L'attivazione di un Corso di Laurea Magistrale afferente alle classi previste dal D.M. 16 marzo 2007 comporta la contestuale disattivazione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Laurea Specialistica che appartengono alla classe, di cui al Decreto Ministeriale 28 Novembre 2000, corrispondente nell'ordinamento DM 509/99.

Due diversi corsi di Laurea appartenenti alla stessa classe devono avere attività formative che si differenziano per almeno 30 CFU (Art.1, comma 2 del D.M. 16 marzo 2007).

Con riferimento ai requisiti di docenza, all'art.1, comma 9, il D.M. 16 marzo 2007 stabilisce che l'attivazione di un corso di studio è vincolata alla circostanza (requisito di copertura dei SSD) che «*almeno 60 CFU siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, ovvero in ruolo presso altri Atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli Atenei interessati*».

Inoltre (requisito di docenza) «*Nessun professore può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di Laurea o in corsi di Laurea Magistrale, sia nel proprio che in altri Atenei*».

Fermi restando questi vincoli, il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 n. 386 all'Allegato 1 punto 4.7 stabilisce che per «*ciascun corso si richiede la effettiva disponibilità di un numero di docenti non inferiore a quattro per ciascun anno e per il numero di anni attivi, e un livello di copertura dei settori scientifico disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti (che nel caso di Lauree Magistrali sono generalmente solo caratterizzanti) pari ad almeno il 50%*».

#### 1.4 Gli Obiettivi formativi

I DD MM/07 determinano per ogni classe di Laurea e di Laurea Magistrale gli **obiettivi formativi qualificanti**.

Le Facoltà devono individuare gli **obiettivi formativi specifici** dei corsi di studio offerti, evitando di riprodurre in maniera meccanica o di parafrasare gli obiettivi formativi qualificanti indicati dai DD.MM. 16 marzo 2007.

Devono essere indicati i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea (Descrittori di Dublino **Box 3**) e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'Istat (DD MM/07, art.3, comma 7; LG/386, § 3, punto a). La classificazione della attività economiche introdotta dall'Istat nel 2008 e attualmente vigente è consultabile all'URL

**<http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/>**.

Tale classificazione, denominata Ateco 2007, costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace Rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20.12.2006.

### **Box 3 I descrittori di Dublino**

**I “descrittori di Dublino” sono costruiti sugli elementi seguenti:**

- Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding)
- Autonomia di giudizio (making judgements)
- Abilità comunicative (communication skills)
- Capacità di apprendere (learning skills)

**I titoli finali di primo ciclo (Lauree) possono essere conferiti a studenti che:**

- abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall’uso di libri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia nel proprio campo di studi;
- siano capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi;
- abbiano la capacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi;
- sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti;
- abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

**I titoli finali di secondo ciclo (Lauree Magistrali) possono essere conferiti a studenti che:**

- abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca;
- siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio;
- abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all’applicazione delle loro conoscenze e giudizi;
- sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti;
- abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.

## 1.5 Le Attività formative

I corsi di studio devono prevedere le seguenti attività formative (DM/270 art.10, commi 1, 2, 3, 4 e 5):

- attività di base (generalmente solo per i corsi di laurea) relative ad uno o più ambiti disciplinari;
- attività caratterizzanti relative ad uno o più ambiti disciplinari;
- attività a scelta dello studente;
- attività in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi;
- attività relative alla preparazione della prova finale e, limitatamente ai corsi di laurea, alla verifica delle conoscenze di almeno una lingua straniera;
- altre attività (ulteriori conoscenze linguistiche, informatica, tirocini);
- stages e tirocini formativi nei corsi di laurea orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

## 1.6 I Crediti Formativi Universitari

A **1 credito** corrispondono **25 ore di impegno complessivo** da parte dello studente. Per ciascun corso di studio va determinata la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale; tale quota non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo (DM 270/04, art. 5, commi 1 e 3; DD MM/07, art. 5, commi 1 e 2).

Nell'Ateneo di Palermo viene adottata la corrispondenza tra 1 CFU e le ore di didattica frontale per le dodici Facoltà riportata nel **Box 4**.

### Box 4 Corrispondenza tra 1 CFU e le ore di didattica

Attività formative indispensabili				
Facoltà	Lezioni Frontali (ore per 1 CFU)	Esercitazione Aula (ore per 1 CFU)	Esercitazione Laboratorio (ore per 1 CFU)	Esercitazione in campo (ore per 1 CFU)
Agraria	10	10	10	
Architettura	8-10		12	
Economia	8-10			
Farmacia	7.5		9	
Giurisprudenza	8			
Ingegneria	7-9	14-16	20-25	

Attività formative indispensabili				
Facoltà	Lezioni Frontali (ore per 1 CFU)	Esercitazione Aula (ore per 1 CFU)	Esercitazione Laboratorio (ore per 1 CFU)	Esercitazione in campo (ore per 1 CFU)
Lettere e Filosofia	5			
Medicina	8-10			
Scienze della Formazione	6.7		6.7	
Scienze mate- matiche, fisi- che e naturali	8	12	16	25
Scienze Motorie	8			
Scienze Politiche	9			

Per quanto riguarda il numero di CFU da riservare nei regolamenti didattici alle diverse attività vanno tenuti presenti i seguenti **vincoli**:

- **attività formative di base e caratterizzanti** – i DD MM/07 determinano per ogni classe il numero minimo di crediti da riservare alle attività formative di base e caratterizzanti, ripartendolo a volte tra i diversi ambiti disciplinari (per i corsi di laurea magistrale sono in genere previste solo attività caratterizzanti). Qualora le attività formative caratterizzanti comprendano più di tre ambiti disciplinari dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti cui attribuire un numero adeguato di CFU (DD.MM. 16 marzo, Art. 3, comma 3).
- **attività a scelta dello studente** - a tali attività devono essere riservati almeno **12 CFU** nei Corsi di Laurea ed almeno **8 CFU** nei Corsi di Laurea Magistrale (DD.MM. 16 marzo 2007, Art. 3, comma 4); lo studente può liberamente scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, anche nelle discipline di base e caratterizzanti, «*purché coerenti con il progetto formativo*» (Art.10, comma 5, lettera a del DM 270/04 e Art. 3, comma 5 del DD.MM. 16 marzo 2007). In base al Decreto LG/386 punto 3 lettera n) «*non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 10, quinto comma, lettera a) del D.M. 270/04, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano*

da loro scelte autonomamente. La successiva precisazione “purché coerenti con il progetto formativo” non può infatti comportare il diniego di autonomia nella scelta, come avverrebbe prevedendo una elencazione a priori di coerenze riconosciute; la coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all’adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite»,

- **attività in ambiti affini e integrativi** - a tali attività vanno riservati al meno **18 CFU** nei Corsi di Laurea e almeno **12 CFU** nei corsi di Laurea Magistrale (DD.MM. 16 marzo 2007, Art. 3, comma 4); sono scelte dalla Facoltà, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, tra i settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti; è anche possibile utilizzare «come attività affini o integrative settori scientifico-disciplinari previsti per attività di base o caratterizzanti, ma di ciò deve essere data adeguata motivazione» (LG/386, § 2.1). Non essendo più preordinate dai DD.MM. l’individuazione delle attività affini o integrative e la relativa attribuzione di crediti, gli ambiti aggregati di sede, previsti dall’ordinamento DM/509, non hanno più ragione di esistere (LG/386, § 2.1);
- **attività per la preparazione della prova finale** - alla prova finale della da impiegare per la sua preparazione. «Alla prova finale della Laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità». «Per la laurea magistrale i CFU da attribuire dovranno essere notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea..., fermo restando che la tesi di Laurea Magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore» (LG/386, § 3, lettera i)

## 1.7 Gli esami

Per evitare la parcellizzazione delle attività formative in ciascun **Corso di Laurea** non possono essere previsti in totale più di **20 esami** (Art.4, comma 2 DD.MM./07), *«anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati»*.

Tenuto conto che alle “attività a scelta dello studente” devono essere attribuiti almeno 12 CFU e che le Linee Guida LG/386 stabiliscono che *«Considerata la possibile varietà e non omogeneità quanto a CFU corrispondenti, si ritiene che gli esami o valutazioni finali relativi possono essere conteggiati a tal fine nel numero di 1»*, il **Manifesto degli studi** di un **Corso di Laurea** deve contenere un **numero massimo di esami** pari a **19** a cui si somma **1 esame a scelta dello studente**.

In accordo all’Art.4, comma 2 del D.M. 16 marzo 2007 *«Le Università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative»*. Anche le Linee Guida LG/386 al § 3, lettera m raccomandano *«nel caso di articolazione degli insegnamenti in più moduli, che a questi ultimi siano comunque assegnati numeri congrui di CFU, prevedendo a livello di sede di non scendere per singoli insegnamenti al di sotto di una soglia consistente»*.

Le valutazioni relative alle attività formative c) (prova finale), d) (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, tirocini formativi e di orientamento), e) (stages e tirocini formativi presso imprese) dell’Art.10, comma 5 del DM/270, in ragione della loro natura e fatta salva una diversa scelta dell’Ateneo, non sono conteggiati nel numero totali di esami previsti dal Corso di Laurea.

In ciascun **Corso di Laurea Magistrale** non possono essere previsti in totale più di **12 esami** (DD.MM. 16 marzo 2007, Art. 4, comma 2).

Sono possibili **prove di esame integrate** per più insegnamenti o moduli coordinati e *«In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente»*.

Ai fini del conteggio degli esami le attività autonomamente scelte dallo studente sono contate come 1 esame (LG/386) e pertanto il **Manifesto degli studi** di un **Corso di Laurea Magistrale** deve contenere un **numero massimo di esami** pari a **11** a cui si somma **1 esame a scelta dello studente**.

Le valutazioni relative alle altre attività formative (c), d), e) dell’Art.10, comma 5 del DM/270) possono non essere considerate ai fini del conteggio, salvo diversa decisione assunta dagli atenei in autonomia (DD.MM. 16 marzo 2007, art. 4, comma 2).

Per i **Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico**, di durata normale di 5 (Ingegneria civile edile/architettura, Giurisprudenza) o 6 anni (Medicina, Odontoiatria), il numero massimo di esami è, rispettivamente, pari a 30 e 36 (Art.4, comma 3 dei DD.MM./07) e le “attività a scelta dello studente” debbono essere conteggiate almeno per 1 esame (LG/386).

Il **Box - 5** riporta le tipologie ed articolazioni degli insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo.

**Box - 5 Tipologie ed articolazioni degli insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo (Art.23, comma 1)**

I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio definiscono per ciascun insegnamento l’articolazione in:

a) **moduli didattici**, a ciascuno dei quali deve corrispondere un numero di CFU non inferiore a 3;

Per quanto attiene ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico delle classi LM41 e LM46 e dei corsi di laurea per le professioni sanitarie i piani di studio devono garantire che il rapporto tra la somma di CFU erogabili (esclusi quelli previsti per le tesi e per il tirocinio professionalizzante) e il numero totale di moduli attivati non sia inferiore a 4 CFU per i corsi LM41 e LM46 e a 3 CFU per i Corsi di laurea per le professioni sanitarie; inoltre, l’articolazione degli insegnamenti, ove necessaria per confluenza di contenuti didattici, deve prevedere, per ciascun Corso integrato, un massimo di 4 moduli attivati.

b) **diverse tipologie di attività formative** (lezione frontale, esercitazione in aula, esercitazioni in laboratorio o in biblioteca, esercitazioni sul campo);

c) **attività seminariali**;

distribuendo tra le varie tipologie il monte di CFU assegnato all’insegnamento. In ogni caso la prova di verifica finale sarà unica, non può essere articolata in prove di verifica parziale, e tenderà ad accertare il profitto complessivo dello studente.

## 1.8 La prova finale

Alla prova finale del **Corso di Laurea** non si richiede una particolare originalità. Le commissioni preposte alle prove finali dovranno esprimere valutazioni riferite all’intero percorso di studi del laureando (LG/386, § 3, punto i). In base all’Art.3, comma 6 «*I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera*».

La Tesi di **Laurea Magistrale** deve essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e il punteggio di merito sarà adeguato alla qualità del lavoro svolto, fermo restando che la Tesi di Laurea Magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore (LG/386, § 3, punto i). In base

all'Art.3, comma 6 «I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la tesi di laurea magistrale è redatta in lingua straniera».

## 1.9 Articolazione dei corsi in indirizzi e *curricula*

È possibile formulare gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale nella modalità “**a intervalli di crediti**” per tutte le attività formative previste; gli intervalli devono essere di ampiezza non eccessiva e coerente con gli obiettivi formativi (LG/386, § 2.1).

È così possibile articolare un corsi di studio in diversi indirizzi o *curricula*, ciascuno con una sua particolare distribuzione dei CFU tra le diverse attività e tra i diversi ambiti disciplinari; all'articolazione in *curricula* deve comunque corrispondere un'ampia base comune, per garantire omogeneità e coerenza culturale ai Laureati o Laureati Magistrali di una medesima classe. L'articolazione in *curricula* dei percorsi formativi è raccomandata soprattutto nel caso dei corsi di Laurea Magistrale, anche allo scopo di differenziare l'offerta didattica per consentire l'accesso ad un medesimo corso di laurea magistrale a laureati provenienti da più corsi di Laurea, anche afferenti a classi diverse (LG/386, § 1.4.2, punto b).

Nel caso di un **Corso di Laurea** articolato in *curricula* i differenti percorsi didattici, prima della differenziazione dei percorsi, devono condividere almeno 60 CFU e devono differenziarsi per almeno 40 CFU.

Nel caso di un **Corso di Laurea Magistrale** articolato in *curricula* i differenti percorsi didattici, devono differenziarsi per almeno 30 CFU.

## 1.10 Corsi Interclasse

Qualora l'ordinamento didattico di un Corso di Studio (Laurea/Laurea Magistrale) soddisfi i requisiti di **due classi differenti**, l'università può istituire il Corso di Studio come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno (DD. MM. 16 marzo 2007, Art. 1, comma 3). Le **ragioni** che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono risultare chiare e convincenti dalle declaratorie. Il CUN è tenuto ad esprimere un parere nel merito di ciascuna proposta, che analizzi anche le motivazioni addotte a sostegno della richiesta. A tale fine la Facoltà dovrà illustrare il significato culturale e l'esi-

genza interdisciplinare del percorso formativo proposto e dovrà evidenziare, negli obiettivi formativi specifici, come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare il corso in posizione bilanciata tra le classi stesse. Non è consentito offrire due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro, utilizzando lo strumento dei *curricula* all'interno di un unico contenitore interclasse (LG/386, § 2.1).

Nei corsi interclasse la verifica della **copertura dei settori scientifico disciplinari** relativi alle attività di base e caratterizzanti è condotta distintamente per entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse in cui il numero degli immatricolati **eccede la numerosità** massima, il numero di docenti supplementari necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui il valore della soglia massima risulta più elevato.

### 1.11 Corsi appartenenti alla medesima classe

E' possibile istituire più corsi di laurea nell'ambito di una stessa classe (DD.MM. 16 marzo 2007, Art. 1, comma 2). Le ragioni che inducono a istituire più Corsi di Studio nella medesima classe devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi. Su questo punto è richiesto il parere del CUN. I **Corsi di Laurea** appartenenti a una stessa classe devono **differenziarsi** per almeno **40 CFU** mentre i **Corsi di Laurea Magistrale** devono diversificarsi per almeno **30 CFU**. La differenziazione sarà calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in *curricula*, la differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun *curriculum* di un corso di studio e tutti i *curricula* dell'altro (LG/386, § 2.1).

### 1.12 Passaggi di corso

Agli studenti provenienti da un altro corsi di studio o da un altro ateneo il regolamento didattico di ateneo deve assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU maturati, eventualmente ricorrendo a colloqui finalizzati a verificare le conoscenze effettivamente possedute dallo studente. In ogni caso il «*mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato*». Nel caso che il passaggio avvenga tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati (DD.MM. 16 marzo 2007, art. 3, commi 8, 9).

### 1.13. Le regole dimensionali per la progettazione di un corso di studio

Nei **Box 6 e 7** sono, rispettivamente, sintetizzate le regole dimensionali utili per la progettazione di un Corso di Laurea e di un Corso di Laurea Magistrale.

#### **Box 6 Regole dimensionali utili per la progettazione di un Corso di Laurea**

**Durata legale:** 3 anni

**Numero totale di CFU:** 180

**Numero massimo di esami:** 20 (19 esami + 1 a scelta dello studente)

**Attività a scelta dello studente :** almeno 12 CFU

**Attività in ambiti affini e integrativi:** almeno 18 CFU

**Numero di CFU coperti con docenti di ruolo:** almeno 90 CFU

**Percentuale di CFU delle attività di base e caratterizzanti coperti con docenti di ruolo:** almeno il 50%

**Numero di CFU comuni a due Corsi di Laurea della stessa classe:** 60 CFU

**Numero di CFU diversificati per due Corsi di Laurea della stessa classe o per due curricula dello stesso Corso di Laurea:** almeno 40 CFU

#### **Box 7 Regole dimensionali utili per la progettazione di un Corso di Laurea Magistrale**

**Durata legale:** 2 anni

**Numero totale di CFU:** 120

**Numero massimo di esami:** 12 (11 esami + 1 a scelta dello studente)

**Attività a scelta dello studente :** almeno 8 CFU

**Attività in ambiti affini e integrativi:** almeno 12 CFU

**Numero di CFU coperti con docenti di ruolo:** almeno 60 CFU

**Percentuale di CFU delle attività di base e caratterizzanti coperti con docenti di ruolo:** almeno il 50%

**Numero di CFU diversificati per due Corsi di Laurea Magistrale**

**Della stessa classe o per due curricula dello stesso Corso di Laurea Magistrale:** almeno 30 CFU

## 1.14 Requisiti di accesso ai Corsi di Laurea

«Per essere ammessi ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo».

È necessario «altresì il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, ...Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima» (art.6, comma 1 del D.M. 270/04).

Le modalità di accesso si differenziano a seconda che il Corso di Laurea appartenga ad una delle seguenti categorie:

- a) ad accesso libero;
- b) ad accesso programmato locale;
- c) ad accesso programmato nazionale.

La prima distinzione riguarda, pertanto, la modalità di accesso che può essere *libera*, cioè senza limitazione da parte dell'Ateneo nel numero degli iscritti al primo anno del Corso di Laurea, oppure a *numero programmato* quando la Facoltà di appartenenza di un Corso di Laurea indica il numero massimo di studenti che intende immatricolare.

Per i corsi di Laurea ad *accesso programmato* il numero di studenti da immatricolare può essere scelto dalle singole Facoltà (*programmazione locale*) oppure obbedisce, come per il Corso di Laurea in "Medicina e Chirurgia" o per quelli delle "professioni sanitarie", ad una regola stabilita dal Ministero (*programmazione nazionale*).

Nel caso in cui l'accesso sia *programmato* è prevista una prova di selezione, mediante test con domande a risposta multipla, al fine di redigere una graduatoria finalizzata a scegliere un numero di studenti pari al numero di posti disponibili.

Per i corsi di Laurea ad *accesso libero*, invece, lo scopo della prova di accesso *non* è ovviamente quello di *selezionare*, mediante una graduatoria, dato che *accesso libero* significa che *tutti* gli studenti si possono "im-

matricolare”, anche quelli che non hanno superato la prova di accesso.

Lo scopo della prova di accesso è, invece, solo quello di *verificare*, come previsto dall’art.6, comma 1 del D.M. 270/04, che lo studente abbia una «*adeguata preparazione iniziale*».

Se il test rivelerà che uno studente non ha una adeguata preparazione iniziale, perché nel test consegue una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima (ad es. ha risposto correttamente ad un numero di domande inferiore al 50% di quelle proposte in una assegnata tematica) il Corso di Laurea indicherà a questo studente degli «*specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso*».

È allora necessario stabilire, per ciascun Corso di Laurea, innanzitutto, quali sono i temi nei quali si intende verificare l’adeguatezza della preparazione iniziale dello studente che intende immatricolarsi. Indicheremo, nel seguito, questi temi con la dizione “*aree del sapere*” (ad es. Matematica, Fisica, Chimica, Biologia).

Per ciascuna “area del sapere” l’obiettivo del test è proporre dei quesiti ai quali può rispondere uno studente che abbia una preparazione adeguata al livello del «*diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo*».

Per ciascuna area del sapere è, inoltre, necessario individuare i “*saperi essenziali*” cioè gli argomenti che lo studente deve necessariamente conoscere e che costituiscono l’oggetto del test.

Occorre precisare che per i Corsi di Laurea a numero programmato il test di accesso ha una doppia valenza: consente sia di stabilire la graduatoria per l’accesso sia di verificare l’adeguatezza della preparazione iniziale. In altri termini, si potrà verificare anche il caso che uno studente utilmente collocato in graduatoria per l’accesso non abbia una preparazione iniziale adeguata allora, in questo caso, lo studente si immatricolerà (perché utilmente collocato in graduatoria) ma avrà un obbligo formativo aggiuntivo (perché non ha una preparazione iniziale adeguata).

Per ciascuna area del sapere nella quale uno studente dovesse avere un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) la Facoltà a cui appartiene il Corso di Laurea dovrà stabilire la modalità per «*l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale*».

Per ciascuna area del sapere, agli studenti potrà essere suggerito di frequentare, ad esempio, dei corsi propedeutici a quelli universitari, denominati “*corsi zero*”, che hanno l’obiettivo del recupero della preparazione iniziale dello studente.

Nel **Box 8** è riportato un esempio di scheda che definisce per ciascuna area del sapere i corrispondenti *saperi essenziali*.

**Box 8 Esempio di Scheda dei saperi essenziali**

<b>Facoltà</b>	<b>Agraria</b>
<b>Classe di Laurea</b>	L-25
<b>Corso di Laurea</b>	Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25) Scienze Forestali ed Ambientali (L-25) Agroingegneria (L-25) Viticultura ed Enologia (L-25) Organic farming and quality management (L-25)
<b>Anno Accademico</b>	2009/2010

<b>Area del sapere</b>	<b>Saperi essenziali</b> <b>CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO</b>
<b>Matematica</b>	<p>Numeri naturali, razionali, irrazionali, reali. Ordine di esecuzione delle operazioni in una espressione aritmetica con o senza parentesi. Numeri primi. Scomposizione in fattori primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Operazioni con le frazioni. Proporzioni. Operazioni con i numeri relativi. Operazioni con le potenze e con le radici. Logaritmi ed esponenziali. Segmenti ed angoli: loro misura e proprietà. Punti notevoli di un triangolo: baricentro; circocentro; incentro; ortocentro. Teorema di Pitagora. Triangoli: isoscele, equilatero, scaleno, rettangolo. Perimetri e aree dei poligoni regolari, della circonferenza, della corona e del settore circolare.</p> <p>Volumi del parallelepipedo, del cubo, del prisma retto, della piramide retta, del cilindro e del cono. Funzioni trigonometriche. Relazioni fondamentali tra le funzioni trigonometriche. Valori delle funzioni trigonometriche per alcuni angoli notevoli. Impiego delle funzioni trigonometriche per la risoluzione dei triangoli rettangoli. Coordinate cartesiane di un punto.</p>
<b>Fisica</b>	<p>Grandezze fisiche principali e derivate. Unità di misura fondamentali pratiche e nel Sistema Internazionale e loro simboli (lunghezza, massa, tempo, corrente elettrica, temperatura). Principali Unità di misura derivate (velocità, accelerazione, velocità angolare, frequenza, forza, lavoro ed energia, potenza, portata, pressione, quantità di calore). Multipli e sottomultipli delle unità di misura. Conversione delle unità di misura.</p> <p>Grandezze scalari e vettoriali. Somma e differenza di vettori. Componenti di un vettore lungo una direzione. Prodotto scalare di due vettori. Prodotto vettoriale di due vettori. Tipi di moto (vario, permanente, uniforme).</p> <p>Definizione di forza e legge di Newton. Scale termometriche e loro relazioni. Calore ed energia e loro misura. Grandezze fisiche principali dell'elettromagnetismo (carica, tensione, intensità di corrente).</p>

<b>Chimica</b>	Simbologia chimica. Concetto elementare di atomo, molecola, mole. Nozioni elementari su struttura atomica, tabella periodica degli elementi e legame chimico. Stati di aggregazione della materia. Nozioni elementari di reazione chimica, nomenclatura inorganica.
<b>Biologia</b>	Concetti generali e principi di base della vita animale. La cellula animale, i cromosomi, il DNA ed il codice della vita. Cellula diploide e cellula aploide, i gameti. I geni, le informazioni genetiche, la loro trasmissione e le basi di genetica mendeliana. Gli organismi viventi unicellulari e pluricellulari, i principi della classificazione animale. Teoria evolutiva e adattamenti degli organismi.

### 1.15 Requisiti di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale

«Per essere ammessi ad un corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Università stabilisce per ogni Corso di Laurea Magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, **il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione** verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale può essere consentita dall'Università anche ad anno accademico iniziato, purchè in tempo utile per la partecipazione ai corsi...» (art.6, comma 2 del D.M. 270/04).

In definitiva l'accesso prevede per lo studente la verifica dei *requisiti curriculari* e quella della *personale preparazione*, in mancanza dei quali non si può procedere alla sua iscrizione.

L'Art.16 (commi 1 e 6) del Regolamento Didattico dell'Ateneo di Palermo stabilisce le modalità di accesso alle Lauree Magistrali.

In particolare, il comma 1 stabilisce che « Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo...».

Mentre il comma 6 stabilisce che «Al fine di armonizzare i criteri di accesso alle Lauree Magistrali dell'Ateneo e di mantenerne elevato il livello qualitativo, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale deve in ogni caso:

- a) *dettagliare le attività formative per **almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU)** che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale;*
- b) *Individuare **univocamente i Settori Scientifico Disciplinari (SSD)** relativi alle attività formative di cui alla superiore lettera a) in coerenza con il percorso formativo e gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale. L'indicazione tra settori in alternativa è ammessa esclusivamente nel caso in cui il Corso di Laurea Magistrale presenta differenti curricula; per ciascuno dei settori in alternativa deve essere riportato lo specifico riferimento al curriculum di pertinenza*
- c) *indicare le procedure di valutazione per il riconoscimento, totale o parziale, delle attività formative di cui alla lettera a), svolte nei corsi per il conseguimento del titolo di ammissione di cui al comma 1;*
- d) *stabilire, nel caso in cui lo studente non sia in possesso di tutti i requisiti curriculari richiesti, le modalità per il conseguimento degli stessi, previi all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale, anche mediante l'iscrizione a corsi singoli attivati nell'Ateneo;*
- e) *definire le **modalità della verifica della personale preparazione.**»*

Ciascun Corso di Laurea Magistrale ha predisposto (**Box 9**) un elenco di SSD e di corrispondenti CFU, la cui somma risulta maggiore o eguale a 60 CFU, che devono essere posseduti dal Laureato che aspira ad iscriversi alla Laurea Magistrale prescelta.

Se la comparazione tra la suddetta Tabella predisposta dal Corso di Laurea Magistrale e la carriera di primo livello dello studente non evidenzia carenze di SSD, e dei relativi CFU, allora lo studente, che possiede i requisiti curriculari, potrà sottoporsi alla verifica della personale preparazione.

Se, invece, la suddetta comparazione dovesse evidenziare delle carenze curriculari allora il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente è chiamato a deliberare a quali *corsi singoli* (Insegnamenti riconoscibili nel piano di studio di una Laurea attiva in Ateneo) lo studente deve iscriversi per rendere il suo requisito curriculare adeguato per l'iscrizione alla Laurea Magistrale prescelta.

Tutti gli studenti che saranno in possesso del requisito curricolare, o che lo avranno conseguito a seguito del superamento degli esami relativi ai corsi singoli, dovranno *poi* sottoporsi alla verifica della personale preparazione.

Poiché l'art.6, comma 2 del D.M. 270/04 prevede che «*L'iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale può essere consentita dall'Università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai*

*corsi...»* esiste anche la possibilità che lo studente non ancora Laureato possa iscriversi, in possesso dei requisiti curriculari ed avendo superato la prova di verifica della personale preparazione, con riserva alla Laurea Magistrale.

Questa possibilità è regolamentata dall'art.16, comma 7 del Regolamento Didattico dell'Ateneo di Palermo che stabilisce che:

*«Possono iscriversi “con riserva” ai Corsi di Laurea Magistrale, gli studenti iscritti all'ultimo anno di un Corso di Laurea, anche a previgente ordinamento, che conseguiranno la laurea entro e non oltre il termine fissato dall'art. 22 comma 2 (28 febbraio) e, comunque, nella sessione di laurea di fine anno accademico stabilita dalla Facoltà in relazione a tale termine, a condizione:*

- di essere in possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale;*
- di aver già conseguito almeno 150 crediti, relativi al corso di ultima iscrizione.*

*Lo studente iscritto “con riserva” non può acquisire crediti formativi del Corso di Laurea Magistrale, né ottenere certificazioni, fino a quando non abbia conseguito la Laurea.*

*L'iscrizione “con riserva” non è ammessa per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato. Per tali corsi lo studente è ammesso a sostenere le prove di accesso anche in mancanza della laurea purché già in possesso dei requisiti curriculari e purché sussista la condizione del conseguimento della laurea prima dell'immatricolazione alla Laurea Magistrale».*

In definitiva, uno studente che prevede di laurearsi entro l'ultima sessione di un Anno Accademico (ad es. 2008/2009) potrà iscriversi con riserva, per l'Anno Accademico successivo (ad es. 2009/2010), ad una Laurea Magistrale se avrà conseguito almeno 150 CFU e se tra questi 150 CFU sono compresi quelli riportati nella tabella che il Corso di Laurea Magistrale ha definito come requisiti curriculari. In questa condizione, il “Laureando” si sottoporrà alla prova di verifica della personale preparazione e se conseguirà la Laurea entro l'ultima sessione dell'A.A. (ad es. 2008/2009) potrà rendere definitiva, anche in corso del successivo A.A. (ad es. 2009/2010), la sua iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale. Se lo studente non dovesse laurearsi nei termini previsti la sua iscrizione con riserva decadrebbe.

Per quanto attiene la **verifica della personale preparazione** le Facoltà dell'Ateneo di Palermo hanno scelto di effettuare dei colloqui o dei test di verifica e molti Corsi di Laurea Magistrale hanno scelto di considerare

assolta la suddetta verifica quando lo studente ha un voto di Laurea maggiore od eguale ad una prefissata soglia.

Per esemplificare, se il Corso di Laurea Magistrale ha scelto come soglia 95/110 questo significa che per tutti gli studenti laureati con un voto maggiore o eguale a 95/110 il Corso di Laurea Magistrale ritiene che la verifica della personale preparazione è già assolta mentre per quelli con un voto minore di 95/110 il Corso di Laurea Magistrale ha previsto una prova (test, colloquio) prima dell'iscrizione.

Per i Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero la *verifica della personale preparazione* non ha l'intento di selezionare gli studenti da iscrivere ma solo di verificare se la loro preparazione personale è adeguata alla continuazione degli studi di secondo livello e, qualora non lo fosse, di fornire allo studenti gli elementi per il recupero, anche con il tutoraggio dei Docenti, e per la preparazione ad una successiva prova di verifica.

È chiaro, ma forse vale la pena di sottolinearlo, che per uno studente che *prevede di laurearsi* entro l'ultima sessione di un A.A. (ad es. 2008/2009) e che intende *isciversi con riserva* ad una Laurea Magistrale non esiste la possibilità di ritenere assolta la prova di verifica della personale preparazione con il voto di Laurea e pertanto un Laureando, in possesso dei requisiti curriculari, dovrà sempre sottoporsi alla prova di verifica della personale preparazione stabilita dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.

Per quanto attiene i Corsi di Laurea Magistrale per i quali l'accesso avviene con *numero programmato a livello locale*, i requisiti di accesso costituiranno apposita previsione nei bandi che regolamentano le relative prove ma i Corsi di Laurea hanno comunque predisposto le relative schede in cui questi elementi vengono riportati.

**Box 9 Esempio di scheda dei requisiti curriculari e della verifica della personale preparazione**

Facoltà	Agraria																																						
<b>Classe di Laurea</b>	LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie																																						
<b>Corso di Laurea Magistrale</b>	Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie <i>Curriculum "Produzioni Vegetali"</i>																																						
<b>Requisiti curriculari</b>	<p>Sono requisiti curriculari 102 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SSD</th> <th>CFU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MAT/01</td><td>3</td></tr> <tr><td>FIS/01</td><td>3</td></tr> <tr><td>CHIM/03</td><td>6</td></tr> <tr><td>CHIM/06</td><td>3</td></tr> <tr><td>BIO/03</td><td>6</td></tr> <tr><td>AGR/01</td><td>12</td></tr> <tr><td>AGR/02</td><td>12</td></tr> <tr><td>AGR/03</td><td>6</td></tr> <tr><td>AGR/04</td><td>6</td></tr> <tr><td>AGR/08</td><td>6</td></tr> <tr><td>AGR/09</td><td>6</td></tr> <tr><td>AGR/11</td><td>6</td></tr> <tr><td>AGR/12</td><td>3</td></tr> <tr><td>AGR/13</td><td>6</td></tr> <tr><td>AGR/14</td><td>6</td></tr> <tr><td>AGR/15</td><td>6</td></tr> <tr><td>AGR/16</td><td>3</td></tr> <tr><td>AGR/17</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	SSD	CFU	MAT/01	3	FIS/01	3	CHIM/03	6	CHIM/06	3	BIO/03	6	AGR/01	12	AGR/02	12	AGR/03	6	AGR/04	6	AGR/08	6	AGR/09	6	AGR/11	6	AGR/12	3	AGR/13	6	AGR/14	6	AGR/15	6	AGR/16	3	AGR/17	3
SSD	CFU																																						
MAT/01	3																																						
FIS/01	3																																						
CHIM/03	6																																						
CHIM/06	3																																						
BIO/03	6																																						
AGR/01	12																																						
AGR/02	12																																						
AGR/03	6																																						
AGR/04	6																																						
AGR/08	6																																						
AGR/09	6																																						
AGR/11	6																																						
AGR/12	3																																						
AGR/13	6																																						
AGR/14	6																																						
AGR/15	6																																						
AGR/16	3																																						
AGR/17	3																																						
<b>Modalità di verifica della personale preparazione</b>	<p>Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio effettuerà la verifica della «<i>adeguatezza della personale preparazione</i>» mediante un colloquio volto ad accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le motivazioni del candidato.</p> <p>La suddetta verifica deve intendersi già superata per i Laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 95/110.</p>																																						

## 1.16 Regolamento didattico del Corso di Studio

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberati dai Consigli di Corso di Studio a maggioranza assoluta dei componenti (Art.9, comma 3 dello Statuto dell'Ateneo di Palermo).

Il Regolamento deve indicare con chiarezza (LG/386, § 4.5):

- *gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e delle abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento;*
- *l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;*
- *i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;*
- *la tipologia delle forme didattiche adottate e le modalità della verifica della preparazione;*
- *le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;*
- *i CFU riservati alle attività non riconducibili ad insegnamenti;*
- *le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;*
- *le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;*
- *le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;*
- *i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;*
- *gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;*
- *le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti (obblighi di frequenza);*
- *gli eventuali requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;*
- *le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;*
- *i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti che assolvono il requisito di cui alla precedente sez. I, punto 1.1.2 e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;*
- *le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.*

Vanno inoltre fornite allo studente altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività

didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività.

Le disposizioni del Regolamento Didattico del Corso di Studio concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi sono deliberate dalle competenti strutture didattiche previo parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche o di altri organi con rappresentanza studentesca (Osservatori Permanenti della Didattica); se il parere non è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, la deliberazione è adottata prescindendo dal parere; in caso di parere non favorevole la deliberazione è eventualmente assunta dal Senato accademico (DM/270, Art. 12, comma 3).

Nel **Box 10** è riportato un esempio di articolazione del Regolamento Didattico di un Corso di Studio.

**Box 10 – Informazioni contenute nel Regolamento Didattico di un Corso di Studio**

**FACOLTÀ DI \_\_\_\_\_**

**Regolamento didattico del Corso di Laurea in \_\_\_\_\_**  
(ai sensi del D.M.270/04)

**Classe di appartenenza \_\_\_\_\_ Sede didattica \_\_\_\_\_**

**ARTICOLO 1**  
**Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3693/2009 del 15.06.2009) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data \_\_\_\_\_  
La struttura didattica competente è \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 2**  
**Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Facoltà, la Facoltà di \_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi di Palermo;
- b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
- c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento approvato dall'Università ai

- sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270 il 31.03.2009;
- d) per Corso di Laurea/Laurea Magistrale, il Corso di Laurea/Laurea Magistrale in \_\_\_\_\_ ;
- e) per titolo di studio, la Laurea/Laurea Magistrale in \_\_\_\_\_ ;
- f) per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007;
- h) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;
- i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di Studio;
- k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

### ARTICOLO 3 Articolazione del Corso di Studio

Inserire, **in allegato**, una tabella che riporti per ciascun curriculum le seguenti voci:

- *Denominazione dell'Insegnamento (inserire il link alle "schede di trasparenza")*
- *Denominazione dei singoli Moduli (nel caso di corso integrato)*
- *Ore e CFU*
- *Tipologia di Attività Formative (Base, Caratterizzanti, Affini, Altre Attività)*
- *SD*
- *Attività Seminariali*
- *Eventuale Propedeuticità con indicazione dell'insegnamento a cui è propedeutico)*

(Nonché una tabella come da esempio) ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

Altre attività formative	CFU	modalità di verifica
Attività a scelta	8-10	
Lingue straniere	8-10	
Stage	7.5	
Tirocini	8	
Periodi di studio all'estero	9	
Altro		

#### ARTICOLO 4

##### Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio

Inserire una parte testuale in cui si descrivono gli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze, abilità da acquisire, profili professionali di riferimento.

Questa parte testuale deve essere conforme a quanto già indicato nel RAD.

**Allegare** una tabella che riporta gli obiettivi formativi specifici di ciascun insegnamento. (con la finalità di consentire all'OPD la verifica annuale di coerenza dei suddetti obiettivi con il contenuto del programma presentato dal Docente)

#### ARTICOLO 5

##### Accesso al Corso di Studio

Indicare se l'accesso è libero o a numero programmato (locale/nazionale), ed in quest'ultimo caso il numero di posti-

**Requisiti di ammissione per le Lauree:** Indicare il titolo di studio richiesto e fare riferimento alla tabella, da **allegare**, relativa alle conoscenze richieste per l'accesso (saperi minimi)

**Modalità di verifica dei requisiti di ammissione** (indicare la tipologia della prova di ammissione)

**Modalità di recupero di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in caso di verifica non positiva:** (Indicare la tipologia di attività previste per il recupero degli OFA) (Tali obblighi formativi aggiuntivi, in una determinata area del sapere, sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi di studio con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima per l'area corrispondente.(art. 15, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo)

**Requisiti di ammissione per le Lauree Magistrali:** Riportare i requisiti curriculari e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione previsti dall'art.6, comma 2 del D.M. 270/04 (**Allegare scheda**)

Nel caso di accesso programmato i requisiti sono riportati nel Bando.

**Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio, Facoltà, Atenei, nonché per l'iscrizione ad anno successivo al primo:**

**Riconoscimento crediti** (esplicitare, con tabelle allegate al regolamento, la corrispondenza fra i CFU relativi al Corso di Studio e gli esami sostenuti in altra sede e/o col precedente ordinamento; indicare, solo per i casi non previsti dalle tabelle allegate, chi esegue il riconoscimento e con quali criteri di massima)

#### ARTICOLO 6

##### Curricula Attivati

Specificare, ove esistente, l'articolazione in curricula, le relative denominazioni, nonché le regole per l'eventuale presentazione del piano di studio individuale.

**ARTICOLO 6 bis** (da inserire solo se necessario)

**Opzione della Scelta nel Corso Interclasse**

(art.8 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo)

Lo studente, all'atto dell'immatricolazione, dovrà indicare la classe nella quale intende

conseguire il titolo di studio, fermo restando che potrà comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno (per le Lauree), o al secondo (per le Lauree Magistrali)

## **ARTICOLO 7**

### **Calendario delle Attività Didattiche**

L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico che viene approvato ogni anno dal Consiglio di Facoltà prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito della Facoltà e sul sito del Corso di Studio. (inserire i riferimenti ai link)

## **ARTICOLO 8**

### **Tipologie delle Attività Didattiche Adottate**

(Fornire una descrizione delle tipologie delle attività didattiche, specificando l'eventuale presenza di attività didattiche a distanza)

Ad esempio:

*L'attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni, esercitazioni (in aula, di laboratorio e di campo) e seminari. Altre forme di attività didattica sono: ricevimento studenti, assistenza per tutorato e orientamento, visite tecniche, verifiche in itinere e finali, tesi, stage, tirocinio professionalizzante, partecipazione a Conferenze e a viaggi di studio, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (ad es. Progetto Erasmus).*

*Può essere prevista l'attivazione di altre tipologie didattiche ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.(cfr. tabella allegata all'art.3)*

## **ARTICOLO 9**

### **Altre attività formative**

Descrivere le altre attività formative (lingua U.E., laboratori, etc.) e le relative modalità di verifica.

Ad esempio:

*Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in \_\_\_\_\_, il conseguimento dei CFU della disciplina "Inglese" si ottiene con un giudizio di idoneità espresso con modalità (test finale, breve colloquio, ecc., e/o frequenza obbligatoria) stabilite dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio e comunicate agli interessati prima dell'inizio delle attività didattiche. Tutti gli studenti che non superino le verifiche di idoneità o non abbiano assolto all'eventuale obbligo di frequenza devono sostenere la verifica dell'apprendimento dei contenuti disciplinari nell'ambito delle ordinarie sessioni di esami. L'esito della verifica sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo" cioè senza il ricorso all'espressione del voto in trentesimi.*

## **ARTICOLO 10**

### **Attività a scelta dello studente**

Lo studente, a partire dal \_\_\_\_\_ anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi di Facoltà

dell'Ateneo di Palermo, diverse da quella di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri. L'inserimento di insegnamenti contenuti nei Manifesti di Corsi di Laurea della Facoltà di appartenenza dello studente è ritenuto sempre autorizzato senza specifica delibera del Consiglio di Corso di studio.

Nel caso la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di cooperazione europea (*Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius*, Università Italo-Francese, etc.) dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al Consiglio di Interclasse o Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate**

*I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dalle Facoltà di riferimento dei Corsi, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, per una sola volta e, fino ad un massimo di 60 CFU complessivi nei Corsi di Laurea, o di 40 CFU in quelli di Laurea Magistrale (art. 11, comma 5 del regolamento Didattico di Ateneo).*

#### **ARTICOLO 12**

##### **Propedeuticità**

Per gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico \_\_\_\_\_, eventuali propedeuticità potranno essere previste, con delibera del Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio, prima della pubblicazione del Manifesto degli Studi di ciascun Anno Accademico.

OPPURE

Le propedeuticità previste sono quelle riportate all'**allegata** Tabella.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici**

Ogni docente è obbligato a presentare alla Presidenza del Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio, 30 giorni prima dell'inizio del nuovo Anno Accademico, il programma del corso impartito, come previsto dall'art. 26, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, e la sua articolazione in argomenti con il corrispondente numero di ore frontali (link con scheda di trasparenza dell'insegnamento).

Il contenuto del programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso riportati nella tabella allegata all'art.4 del presente Regolamento. La coerenza dei CFU assegnati alle attività formative con gli specifici obiettivi formativi è verificata, prima dell'inizio dell'Anno Accademico, dall'Osservatorio Permanente della Didattica e riconosciuta con delibera del Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio.

**ARTICOLO 14**  
**Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame**

Descrivere sinteticamente le modalità della verifica del profitto dello studente per ciascuna attività didattica, nonché le eventuali prove intermedie di verifica.

(Indicare le date delle varie sessioni di esami)

Specificare altresì le modalità previste per gli studenti iscritti a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle attività che prevedono la frequenza obbligatoria.

**ARTICOLO 15**  
**Docenti del Corso di Studio**

Inserire in allegato una tabella che riporti i nominativi dei docenti del CDS, evidenziando i docenti di cui all'art. 1, comma 9 dei DD.MM. 16/03/2007 sulle classi di Laurea e di Laurea Magistrale (i docenti di ruolo inquadrati nei relativi SSD che coprono almeno 90 CFU per le Lauree e almeno 60 CFU per le Lauree Magistrali), e i loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del D.M. 386 del 26/07/2007.

**ARTICOLO 16**  
**Attività di Ricerca**

Indicare sinteticamente, specie per i Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del D.M. 386 del 26/07/2007 le attività di ricerca svolte dai docenti a supporto delle attività formative previste dal Corso di Studio.

In allegato si riporta l'elenco delle pubblicazioni.

Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale indicare in allegato altresì i nominativi di almeno tre docenti le cui pubblicazioni scientifiche rispondano ai requisiti qualificanti previsti dall'Allegato D del D.M. 544/2007.

**ARTICOLO 17**  
**Modalità Organizzative delle Attività Formative  
per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale**

Ove previsto, specificare in dettaglio l'organizzazione delle attività formative per gli studenti che hanno optato per l'iscrizione a tempo parziale ex art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo).

Ad esempio:

*Agli studenti iscritti a tempo parziale, impossibilitati ad assolvere all'eventuale obbligo di frequenza, sarà reso disponibile tutto il materiale didattico necessario per sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane l'obbligo di effettuare lo stage o svolgere gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite.*

**ARTICOLO 18**  
**Prova Finale**

(Descrivere la tipologia di prova finale prevista per il corso di studio e il numero di CFU assegnati specificando, nel caso di Laurea Magistrale, l'eventuale obbligo di redazione della tesi in lingua straniera)

## **ARTICOLO 19**

### **Conseguimento della Laurea (Laurea Magistrale)**

La Laurea (Laurea Magistrale) si consegue con l'acquisizione di almeno 180 (120) CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Il voto finale di Laurea (Laurea Magistrale) è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale.

## **ARTICOLO 20**

### **Titolo di Studio**

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore (Dottore Magistrale) in \_\_\_\_\_

## **ARTICOLO 21**

### **Supplemento al Diploma – Diploma Supplement**

Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 31, comma 2 del regolamento didattico di Ateneo).

## **ARTICOLO 22**

### **Osservatorio Permanente della Didattica**

In seno al Corso di Studio è istituito un Osservatorio Permanente della Didattica, composto pariteticamente da professori e ricercatori sorteggiati e da studenti designati su base elettiva.

Tale Osservatorio provvede a:

a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico;

b) esprimere il parere di cui all'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

La costituzione e l'operato dell'Osservatorio Permanente della Didattica sono regolamentati dalla delibera del Senato Accademico del 31.03.2009 che stabilisce che:

1) Il Consiglio di Corso di Studio istituisce l'Osservatorio Permanente della Didattica del Corso di Studio all'inizio dell'Anno Accademico;

2) L'osservatorio resta in carica per una durata pari a quella stabilita per la componente studentesca nel vigente Statuto;

3) L'osservatorio è composto da tre studenti, designati dal Consiglio di Corso di Studio tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso, e da tre docenti sorteggiati. Il sorteggio viene fatto, all'inizio dell'Anno Accademico, escludendo tra i sorteggiabili il Presidente del Consiglio di Corso di Studio e i componenti della Giunta di Presidenza del Consiglio di Corso di Studio.

Il Docente sorteggiato può rinunciare all'incarico, motivando la sua scelta, ma il Rettore, trattandosi di un incarico che rientra nei compiti istituzionali di un Docente, può, con apposito provvedimento, decidere se accettare o rifiutare l'istanza di rinuncia.

4) Di norma sarà sorteggiato, tra i componenti del Consiglio di Corso di Studio, il

nominativo di un Professore Ordinario, quello di un Professore associato e quello di un Ricercatore. In mancanza di Professori ordinari tra i componenti del Consiglio, saranno sorteggiati due nominativi tra i Professori associati. In mancanza di Professori associati tra i componenti del Consiglio, saranno sorteggiati due nominativi tra i Professori ordinari. In mancanza di un Ricercatore sarà sorteggiato o un Professore ordinario o un Professore associato dall'insieme di tutti i docenti che afferiscono al Corso di Studio;

- 5) L'Osservatorio è presieduto da un Coordinatore eletto dai componenti dell'OPD;
- 6) L'OPD si riunisce, su convocazione del Coordinatore, almeno tre volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche esigenze. È obbligo del Presidente del Corso di Studio segnalare al Rettore il mancato funzionamento dell'OPD;
- 7) I Verbali dell'OPD sono pubblici e sono inseriti nel sito web della Facoltà di appartenenza del Corso di Studio;

### **ARTICOLO 23** **Valutazione dell'Attività Didattica**

Descrivere sinteticamente le Modalità di verifica dell'opinione degli studenti sulla didattica e di valutazione della qualità dell'attività svolta.

I docenti del Corso di Studi sono tenuti a collaborare con il docente referente di Facoltà per il regolare svolgimento dell'attività di rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica.

### **ARTICOLO 24** **Tutorato**

Inserire in allegato i nominativi inseriti nel RAD come tutor.

### **ARTICOLO 25** **Aggiornamento e modifica del regolamento**

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati. Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.

Il regolamento approvato e le successive modifiche ed integrazioni saranno pubblicati sul sito web della Facoltà e su quello del Corso di Studio e dovranno essere trasmessi all'Area della Didattica e della Ricerca e al Servizio Organi Collegiali dell'Ateneo entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica.

### **ARTICOLO 26** **Riferimenti**

Facoltà di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Presidente del Corso di studio: \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax. \_\_\_\_\_

Manager didattico di Facoltà: \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_

Rappresentanti degli studenti: (nominativi ed e-mail)

Componenti l'Osservatorio Permanente della Didattica (nominativi ed e-mail)

Indirizzo internet: www.\_\_\_\_\_unipa.it

Riferimenti: Guida dello Studente, Guida all'accesso ai Corsi di Laurea o di Laurea  
Magistrale

## 2. Le procedure di presentazione dell'offerta formativa

### 2.1 La Banca dati dell'Offerta Formativa

La progettazione e l'attivazione dei corsi di studio comportano un riferimento alla Banca dati dell'Offerta formativa, con procedura telematica di trasmissione delle informazioni, costituita presso il Ministero dell'Università e della ricerca e suddivisa nelle seguenti **sezioni**:

- **RAD** (Regolamenti Didattici di Ateneo), relativa agli ordinamenti dei corsi di studio;
- **Pre-Off.F**, relativa alla verifica preliminare del possesso da parte delle Facoltà dei requisiti per l'inserimento dei corsi nella Off.F e per la loro successiva attivazione;
- **Off.F** (Offerta formativa) relativa all'attivazione dei corsi di studio, che viene annualmente ridefinita;
- **Off.F pubblica**, anche essa annualmente ridefinita, volta a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull'offerta didattica delle Università.

A ciascuna di queste sezioni della Banca dati corrisponde una fase specifica delle procedure di progettazione e di attivazione dei corsi di studio. Infatti ogni fase comporta l'immissione di informazioni in una delle distinte sezioni della Banca dati, secondo questo schema di corrispondenze:

- Progettazione/istituzione □ sezione RAD
- Verifica del possesso dei requisiti relativi alla docenza □ sezione Pre-Off.F.
- Attivazione □ sezione Off.F.
- Entrata in funzione □ sezione Off.F. pubblica

### 2.2 L'istituzione dei Corsi di Studio

Il **Consiglio di Facoltà** effettua la progettazione dei Corsi di Studio secondo le indicazioni dei Decreti ministeriali riassunte nelle precedenti se-

zioni della Guida. Nella fase di progettazione, e successiva istituzione, dei Corsi di Studio è necessaria una **consultazione** con le **organizzazioni rappresentative** del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali (DM/270, Art. 11, comma 4; LG/386, § 1.4.2, lettera d; § 3, lettera f).

Una sintesi della consultazione pubblica viene riportata nella sezione RAD.

Il **Consiglio di Facoltà** formula una **proposta** al Senato Accademico individuando i corsi di studio già attivi ex D.M. 509/99 che intende **trasformare** ex DM/270 ed eventualmente i nuovi corsi di studio da istituire ex DM/270 in aggiunta o in sostituzione di quelli già esistenti; per ciascuno di essi definisce i relativi ordinamenti.

Il **Nucleo di valutazione**, predispone una **relazione tecnica** sulle proposte presentate dalle Facoltà. Il Nucleo si pronuncia in questa fase sulla corretta progettazione di tali proposte, sulla adeguatezza e compatibilità della stesse con le risorse di docenza e di strutture destinabili dall'Ateneo al riguardo nonché sulla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa fissati nelle linee di indirizzo della programmazione triennale 2007-2009 di cui al D.M. 362/2007. Il **Senato Accademico**, tenuto conto anche della relazione del Nucleo, delibera in materia di trasformazione dei corsi ex D.M. 509 e di istituzione di nuovi corsi.

Limitatamente alle proposte di **istituzione di nuovi Corsi di Studio** deve essere acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio (**Comitato Regionale delle Università Siciliane, CRUS**).

Terminata la procedura amministrativa di progettazione dei corsi si passa alla procedura informatica che prevede l'immissione dei dati e delle informazioni relativi ai corsi trasformati e ai corsi di nuova istituzione nella sezione RAD della Banca dati ministeriale.

Oltre ai dati e alle informazioni riguardanti l'ordinamento dei corsi di studio, incluse le informazioni previste dai requisiti di trasparenza, devono essere inserite nel RAD le seguenti informazioni:

- le motivazioni che sono alla base della progettata trasformazione e dell'eventuale accorpamento dei corsi già inseriti ovvero che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione;
- i risultati di apprendimento attesi, secondo i descrittori di Dublino (**Box 4**), e gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'Istat;

- una breve sintesi del parere del CRUS (per i corsi di nuova istituzione);
- una breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione.

Tutte le procedure di cui sopra devono concludersi entro e non oltre il **31 gennaio** di ogni anno.

Il **CUN** esprime un parere sulle proposte inserite nel RAD. Il procedimento di esame delle proposte da parte del CUN deve concludersi entro il 30 aprile (dall'a.a. 2011-2012 entro il 15 marzo). Il CUN può subordinare il suo parere favorevole a modificazioni dell'ordinamento dei corsi inseriti nel RAD. I corsi che hanno ricevuto il parere favorevole del CUN sono da considerarsi istituiti.

Il Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico per ogni Anno Accademico quali corsi attivare tra quelli istituiti (inseriti nel RAD).

A tal fine le Facoltà effettuano preliminarmente la **verifica del possesso dei requisiti** relativi alla **docenza di ruolo** avvalendosi della **sezione Pre-Off.F** della banca dati.

Per questa operazione di verifica non è predeterminata una scadenza temporale: essa va però completata **in tempo utile** per consentire al Nucleo di Valutazione, che ha anch'esso accesso alla sezione Pre-Off.F, di predisporre la relazione sul possesso dei requisiti previsti per i Corsi di Studio.

La relazione del **Nucleo di valutazione** in ordine al possesso dei **requisiti necessari** all'attivazione dei corsi di studio farà riferimento in particolare alla posizione dei corsi di studio in relazione ai requisiti di trasparenza, di qualità, di docenza, di numerosità degli studenti e di strutture, nonché la sostenibilità e lo stato di attuazione dei piani di raggiungimento dei requisiti di docenza nel caso dei corsi che si avvalgono della deroga prevista per gli atenei con meno di 15.000 iscritti.

Il **parere positivo del Nucleo di valutazione** è **condizione imprescindibile** per il successivo inserimento dei corsi di studio nella sezione Off.F. ai fini della loro **attivazione**.

### 2.3 L'attivazione dei Corsi di Studio

Il Senato Accademico, previa acquisizione della **relazione favorevole del Nucleo di valutazione** in merito al possesso dei requisiti necessari, delibera l'attivazione dei Corsi di studio.

I corsi di studio dei quali è stata decisa l'attivazione vengono immessi

nella sezione Off.F della Banca dati. In questa sezione vanno altresì inserite le seguenti informazioni:

- i dati necessari allo svolgimento della verifica complessiva del possesso dei requisiti di docenza (indicazione operative saranno fornite a tal fine agli atenei dal Ministero);
- l'indicazione dei corsi attivati in carenza iniziale di requisiti (deroga per i piccoli atenei) e dell'adozione da parte del Rettore del piano di raggiungimento nei tempi previsti, dei predetti requisiti;
- breve sintesi della relazione del Nucleo in ordine al possesso dei requisiti necessari all'attivazione dei corsi di studio.

La verifica del possesso dei requisiti necessari e l'inserimento dei corsi di studio nell'Off.F, deve essere "**chiusa**" da parte dei Rettori **entro il 15 maggio** (dall'a.a. 2011-2012 il 15 aprile).

I corsi di studio **privi della relazione** favorevole dei Nuclei **non possono essere inseriti** nell'Off.F e pertanto, non possono essere attivati. (L'iscrizione di studenti a corsi non inseriti comporta la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, il non inserimento degli studenti nell'Anagrafe degli Studenti, la non considerazione degli studenti ai fini dell'erogazione dei fondi ministeriali e la riduzione del F.F.O.)

Il **possesso effettivo dei requisiti** necessari per i corsi di studio inseriti nell'Off.F. e il loro mantenimento nel tempo viene verificato anche **ex post**, anche ai fini dell'attribuzione dei fondi ministeriali.

#### **2.4. Il Funzionamento dei Corsi di Studio (sezione Off.F Pubblica della Banca dati)**

La sezione Off.F pubblica contiene i corsi di studio attivati in ogni anno accademico, corredati di tutte le informazioni richieste dal Ministero (requisiti di trasparenza) per consentire agli studenti e agli altri soggetti interessati di orientarsi nell'offerta formativa annuale.

Le informazioni sono inserite dalle Facoltà per ciascuno dei corsi di studio presenti nell'Off.F, ad integrazione di quelle già inserite ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari, entro un termine che sarà successivamente definito dal Ministero.

Le informazioni contenute nella Off.F pubblica costituiscono il quadro dell'Offerta formativa di tutti gli Atenei. Le informazioni sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene data notizia al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché questo curi la loro diffusione nelle scuole superiori.

# 3. I requisiti dei corsi di studio

## 3.1 I requisiti relativi alla disponibilità della docenza di ruolo

I **requisiti necessari** relativi alla docenza sono **tre**:

- 1) docenti di ruolo necessari per ogni anno di corso (requisito quantitativo);
- 2) copertura degli insegnamenti da parte di docenti di ruolo (requisito qualitativo degli insegnamenti);
- 3) copertura dei settori scientifico-disciplinari delle attività di base e caratterizzanti da parte di docenti di ruolo (requisito qualitativo dei settori).

Per ottemperare al **requisito 1)** occorre la disponibilità di un numero di **docenti** di ruolo (professori e ricercatori di ruolo) non inferiore a **quattro per ciascun anno attivato** dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale (LG/386, § 4.7; DM/544 art. 4 e Allegato B/ tabella 1): quindi a regime per un Corso di Laurea occorre la disponibilità di **12 docenti** e per un Corso di Laurea Magistrale di **8 docenti**.

La verifica del possesso di questo requisito è condotta con **riferimento al complesso dei corsi di studio attivati dall'Ateneo**, (ad esempio: per attivare a regime 2 corsi di Laurea e 3 corsi di Laurea magistrale, nell'organico dell'Ateneo devono figurare almeno 48 docenti di ruolo; per attivare 5 corsi di laurea e 4 corsi di laurea magistrale ne occorrono 92, ecc.). I docenti **possono essere contati una sola volta**, ma solo al fine di verificarne in via teorica la disponibilità (il conteggio non implica, cioè, l'incardinamento nominativo nel corso di studio in questione).

I docenti di ruolo di altro ateneo sulla base di **convenzioni finalizzate** ad attività didattiche svolte in collaborazione (DM/270, art. 3, comma 10) possono essere contati ai fini predetti sia nel proprio sia nell'altro ateneo, ma in tal caso il loro peso è in entrambe le sedi pari a 0,5, fatta salva la norma specifica per gli atenei non statali (DM/544, Allegato B, punto 3, secondo comma) grazie alla quale i docenti di altri atenei, nel numero massimo di 3 per corso di studio, possono essere conteggiati al massimo due volte, previo nulla osta dell'Università di appartenenza, per

insegnamenti comunque tenuti in Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale (sono contati una volta nell'ateneo di appartenenza e una volta in quello non statale); sono altresì presi in considerazione i **docenti di atenei stranieri** con qualifica comparabile a quella dei docenti di ruolo italiani per i corsi di studio finalizzati al rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto (DM/544, allegato B, punto 3);

I dati relativi alle **procedure di trasferimento e concorsuali** concluse o in atto alla data di inserimento nell'Off.F. sono considerati per un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di studio; fino alla presa di servizio dei predetti docenti non possono essere attivati altri corsi di studio nell'ambito delle facoltà interessate (DM/544, allegato B, punto 4).

I docenti necessari sono ridotti a **3 per ogni anno di corso attivato** (e quindi a regime occorrono 9 docenti per i corsi di laurea e 6 docenti per i corsi di laurea magistrale) **nel caso di corsi omologhi** (cioè che replicano l'ordinamento di un altro corso già istituito) o di **corsi successivi al primo attivati nella medesima classe**, purché i corsi abbiano sede nella stessa facoltà o nell'ambito della medesima provincia o delle province confinanti (LG/386, § 4.7 ; DM/544, Allegato B, punto 1.1 / tabella 2).

Per i corsi ex D.M. 509 che vengono **trasformati gradualmente** in corsi ex D.M. 270 devono essere disponibili un numero di 4 docenti per ciascun anno attivato del corso ex D.M. 270 e 3 docenti per ciascun anno ancora attivo del corso ex D.M. 509; nel caso di corsi omologhi o successivi al primo che vengono trasformati gradualmente si richiedono 3 docenti per ciascun anno attivato del corso ex D.M. 270 e 2 docenti per ciascun anno ancora attivo del corso ex D.M. 509 (DM/544, Allegato B, punto 1.3/ tabelle 5 e 6).

Il **Nucleo di valutazione** predispone un'apposita **relazione** sul possesso dei suddetti requisiti valutando in particolare se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in considerazione anche del requisito di copertura degli insegnamenti da parte di docenti di ruolo, e se è assicurata l'ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti effettivamente da attivare (DM/544, Art. 4, comma 2).

Per alcune aree disciplinari, che hanno strutturalmente bisogno di un apporto significativo di **docenza non universitaria**, fino alla definizione di appositi requisiti restano in vigore i requisiti dei corsi di studio ex D.M. 509 (cioè 3 docenti per ogni anno di corso attivato).

L'attuazione del **requisito qualitativo degli insegnamenti (requisito 2)** richiede che gli insegnamenti corrispondenti ad almeno **90 CFU** nei corsi di Laurea e a **60 CFU** nei corsi di laurea magistrale devono essere

tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo o in ruolo presso altri Atenei sulla base di convenzioni (DDMM/07, Art.1, comma 9).

Il docente può essere contato al massimo **due volte** per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o laurea magistrale sia nel proprio che in altri atenei (DDMM/07, Art.1, comma 9).

Per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale la **copertura dei settori scientifico-disciplinari delle attività di base e caratterizzanti da parte di docenti di ruolo (requisito 3)** deve esistere per una percentuale **almeno pari al 50%** (LG/386, § 4.7). I docenti di altro ateneo e i dati relativi alle procedure concorsuali e di trasferimento sono presi in considerazione con le stesse modalità indicate per il requisito 1).

Nell'applicazione dei requisiti di docenza di cui all'art. 4 del DM/544 sono previste le seguenti **deroghe**:

- 1) le Università istituite successivamente al piano di sviluppo del 1994/96, quelle con un numero complessivo di **studenti iscritti inferiore a 15.000**, le Università non statali e i mega-Atenei, limitatamente alle Facoltà istituite in attuazione degli interventi di decongestionamento, se in regola con i vecchi requisiti di docenza di ruolo di cui al D.M. 15/2005 e successive modificazioni (D.M.203/2006) per tutti i corsi già attivati, possono attivare, in carenza dei nuovi requisiti minimi di cui all'art. 4 del D.M. 544/07, esclusivamente i corsi risultanti da **trasformazione di corsi già attivati**, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento della durata massima, **a decorrere dall'a.a. di prima attivazione** del corso trasformato, di 5 anni (DM/544, Art. 5, comma 1);
- 2) le Università, se in possesso dei requisiti dell'art. 4 del DM/544 per tutti i corsi già attivati, ove intendano **aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati**, possono proporre l'attivazione degli stessi anche in carenza dei predetti requisiti, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento di ateneo da completare entro la durata normale del corso (DM/544, Art. 5, comma 2);

L'attuazione dei piani di raggiungimento viene **monitorata dal CNVSU** (e, dal momento della sua attivazione dall'ANVUR) il quale fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni per la predisposizione della loro relazione ai fini dell'inserimento annuale di tali corsi nella Off.F.; le Università non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi (DM/544, Art. 5, comma 3).

### 3.2 I requisiti di trasparenza

Al fine di fornire una corretta comunicazione agli studenti e ai soggetti interessati sulle caratteristiche dei corsi di studio attivati, le università predispongono un insieme di **informazioni obbligatorie** da inserire nella banca dati dell'offerta formativa. Le informazioni da fornire sono state definite con il Decreto DD61/08 del Direttore Generale del MIUR "Attuazione art.2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n.544".

I nuclei di valutazione procedono alla verifica della qualità delle suddette informazioni «*anche in itinere, nonché ai fini della relazione annuale per l'attivazione dei corsi di studio ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270*».

«*Il possesso dei predetti requisiti di trasparenza, come previsto dall'art.9, comma 4 del D.M. n. 544/2007, "viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali"*».

Come stabilito nell'Allegato al DD61/08 le informazioni richieste vanno distinte in:

- A) informazioni che saranno inserite nella Banca dati dell'offerta Formati va ad integrazione delle sezioni RAD e Off.F;
- AA) altre sono informazioni già inserite nelle sezioni RAD e Off.F e che saranno rese disponibili nelle Off.F.pubblica (AA);
- B) **informazioni da riportare nei siti internet di Ateneo**, i cui indirizzi devono essere inseriti dalle Università nella Banca dati dell'Offerta Formativa;
- C) elaborazioni, da parte del Ministero, con riferimento, in particolare, ai dati inseriti dagli Atenei nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

In particolare, si tratta di informazioni «*sull'Ateneo nel suo complesso e per gli studenti in generale*», «*informazioni sulle Facoltà (o competenti strutture didattiche)*» e sugli «*Insegnamenti e altre attività formative (che producono crediti)*».

Per ciascuna di queste tre sezioni informative devono essere implementate per la prima volta le informazioni di tipo B).

Per quanto riguarda la sezione "Informazioni sull'Ateneo nel suo complesso e per gli studenti in generale" occorre inserire le informazioni elencate nel **Box 11**.

Ulteriori indicazioni riguardano la Facoltà quali la mappa (aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, la Presidenza e gli organi di coordinamento della didattica, i servizi per la didattica e gli studenti (aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi), i nominativi dei rappresentanti degli studenti.

**Box 11 Informazioni sull’Ateneo nel suo complesso e per gli studenti in generale**

- La sede
- Il calendario accademico
- L’organizzazione generale (organi di governo, strutture didattiche e scientifiche)
- I servizi di sostegno d’Ateneo (orientamento, mobilità, diritto allo studio, tirocinio/ stage, job-placement, ecc.)
- Il Regolamento Didattico di Ateneo
- Altri Regolamenti di Ateneo di interesse per gli studenti
- Le procedure di immatricolazione
- Gli alloggi (costo medio per studente)
- La ristorazione/mensa (costo medio di un pasto per studente in locali convenzionati)
- I servizi medici per gli studenti con esigenze speciali
- Le assicurazioni
- I servizi di sostegno economico agli studenti, ivi compresi quelli relativi alle attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti stessi;
- I servizi di segreteria
- Le strutture e i servizi di supporto alla didattica (Tutorato, ecc.)
- I programmi di mobilità internazionale
- I servizi per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale
- I corsi di lingua, informatici, altri (non specifici dei singoli corsi di studio)
- Le attrezzature sportive
- Le attività culturali e sociali
- I nominativi dei rappresentanti degli studenti
- Le associazioni studentesche

Per quanto riguarda, infine, la sezione “Insegnamenti ed altre attività formative” è necessario implementare la scheda riportata nel **Box 12**.

**Box 12 Esempio di Scheda di trasparenza per gli insegnamenti**

Facoltà	Agraria
Anno Accademico	2009/2010
Corso di Laurea Magistrale	Scienze Forestali e Ambientali
Insegnamento	Sistemazione dei bacini idrografici
Tipo di attività	Caratterizzante
Ambito disciplinare	Discipline della difesa e del riassetto del territorio
Codice insegnamento	
Articolazione in moduli	Si

Numero moduli	2
Settori scientifico disciplinari	AGR/08
Docente responsabile (modulo 1)	Vito Ferro Professore Ordinario Università di Palermo
Docente coinvolto (modulo 2)	Giorgio Baiamonte Professore Associato Università di Palermo
CFU	12
Numero di ore riservate allo studio personale	180
Numero di ore riservate alle attività didattiche assistite	120
Propedeuticità	Nessuna
Anno di corso	Primo
Sede	Aula F (ex Meccanica), Facoltà di Agraria
Organizzazione della didattica	Lezioni frontali Esercitazioni in aula
Modalità di frequenza	Facoltativa
Metodo di valutazione	Prova Orale Presentazione di un elaborato progettuale svolto durante il Corso
Tipo di valutazione	Voto in trentesimi
Periodo delle lezioni	Primo semestre
Calendario delle attività didattiche	Sistemazione dei bacini montani Lunedì 11-13, Mercoledì 17-19, Venerdì 9-11 Idrologia Forestale Martedì 15-17, Mercoledì 15-17 Giovedì 12-14
Orario di ricevimento degli studenti	Prof. V. Ferro Lunedì, Venerdì Ore 9-11 Prof. G. Baiamonte Mercoledì, Giovedì Ore 11-13

### Risultati di apprendimento attesi

#### Conoscenza e capacità di comprensione

Acquisizione degli strumenti avanzati per la redazione di uno studio idrologico e per la progettazione di opere di sistemazione idraulico-forestale. Capacità di utilizzare il linguaggio specifico proprio di queste discipline specialistiche.

### **Capacità di applicare conoscenza e comprensione**

Capacità di riconoscere, ed organizzare re in autonomia, i rilievi e le elaborazioni necessarie per la progettazione di un intervento di sistemazione idraulico-forestale.

### **Autonomia di giudizio**

Essere in grado di valutare le implicazioni e i risultati degli studi idrologici che esegue e degli interventi di sistemazione idraulico-forestale che progetta.

### **Abilità comunicative**

Capacità di esporre i risultati degli studi idrologici, anche ad un pubblico non esperto. Essere in grado di sostenere l'importanza ed evidenziare le ricadute ambientali degli interventi di sistemazione idraulico-forestali.

### **Capacità d'apprendimento**

Capacità di aggiornamento con la consultazione delle pubblicazioni scientifiche proprie del settore dell'idrologia forestale e delle sistemazioni idraulico-forestali. Capacità di seguire, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso, sia master di secondo livello, sia corsi d'approfondimento sia seminari specialistici nel settore dell'idrologia forestale e delle sistemazioni idraulico-forestali.

## **Obiettivi formativi del modulo 1 "sistemazione dei bacini montani"**

Obiettivo del modulo è approfondire alcune tematiche inerenti l'idraulica dei corsi d'acqua naturali e introdurre lo studente alla conoscenze delle opere non convenzionali per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

Gli approfondimenti dell'idraulica delle correnti a superficie libera riguarderanno il moto uniforme e permanente negli alvei naturali, con riferimento a geometrie complesse ed in presenza di vegetazione ed elementi grossolani sul fondo, il trasporto solido nei corsi d'acqua montani e la caratterizzazione del risalto idraulico, anche su fondo scabro, finalizzata alla progettazione dei manufatti di dissipazione in uso nelle sistemazioni idrauliche.

Saranno studiate le briglie aperte, i canali rivestiti con elementi lapidei, le briglie e soglie in massi e le rampe in pietrame, sempre più diffuse negli interventi di sistemazione idraulica del tratto montano di un corso d'acqua.

Saranno anche trattate alcune opere convenzionali, come le briglie in gabbioni e quelle in legname e pietrame, alle quali è in atto riconosciuta una certa valenza ambientale. Completano il corso alcune conoscenze sulle tecniche adottate per la riconversione, l'integrazione e la manutenzione di manufatti esistenti.

<b>Modulo 1</b>	<b>Sistemazione dei bacini montani</b>
<b>Ore frontali</b>	<b>Lezioni frontali</b>
1	Obiettivi della disciplina e sua suddivisione.
2	Moto uniforme in sezioni naturali con scabrezza diversa lungo il perimetro; Canali a sezione complessa; Scala delle portate di moto uniforme; Esempi applicativi
4	Distribuzione delle velocità e legge di resistenza al moto della corrente in un alveo di tipo montano; Distribuzione delle velocità in una corrente in moto in un alveo con vegetazione; Legge di resistenza al moto della corrente in un alveo con vegetazione; Solido di portata.
6	Correnti in moto permanente; Tracciamento dei profili di rigurgito; Applicazione dello schema alle differenze finite; Correnti permanenti in alvei molto pendenti.
3	Risalto idraulico su fondo orizzontale liscio e scabro; Risalto su fondo pendente; Lunghezza del risalto idraulico; Esempi applicativi.
2	Briglie in legname ed in legname e pietrame: i materiali (legno e chioderia), le tipologie costruttive, i criteri di calcolo, esempi di opere realizzate.
2	Briglie e soglie in massi: criteri di calcolo, esempi di intervento, escavazioni localizzate a valle delle opere.
6	Le rampe in pietrame: funzionamento idraulico delle rampe in pietrame, il processo dissipativo sulla rampa in pietrame, il dimensionamento idraulico della rampa, criteri di stabilità delle rampe, esempi di opere realizzate.
4	Le briglie aperte: briglie a fessura, a pettine, a finestra, a reticolo; Funzionamento delle briglie aperte di trattenuta e criteri di dimensionamento; Verifiche di campo sulle briglie aperte di trattenuta; Esempi di opere realizzate.
4	Rivestimento dei canali con strati di elementi lapidei (Rock chute channels); Rivestimento dei canali con gabbioni; Opere di difesa spondale con massi sciolti; Esempi applicativi.
2	Dimensionamento dei cunettoni; Inserimento dei salti di fondo
4	Briglie in gabbioni: Analisi delle forze agenti sul manufatto e verifiche di stabilità; Esempi applicativi
4	Calcolo della distanza briglia-controbriglia e dimensionamento della vasca di dissipazione a valle di briglie e rampe
2	Riconversione, integrazione e manutenzione di manufatti esistenti
	<b>Esercitazioni</b>
14	Redazione del progetto di una briglia o di una rampa
<b>Testi consigliati</b>	FERRO V. (2006). La sistemazione dei bacini idrografici – seconda edizione. Ed. McGraw-Hill, Milano, 848 pp. FERRO V. et Al. (2004). Opere di sistemazione idraulico-forestale a basso impatto ambientale. Ed. McGraw-Hill, Milano, 413 pp.

**Obiettivi formativi del modulo 2 “Idrologia forestale”**

Obiettivo del modulo è quello di approfondire lo studio dei processi fisici connessi al ciclo idrologico dell'acqua, privilegiando un approccio sintetico, basato sull'equazione di bilancio dei flussi, in grado di indagare le specificità degli habitat naturali e, in particolare gli effetti, sul ciclo stesso, indotti dalla presenza della copertura forestale.

Il corso pertanto, oltre alla funzione propedeutica tradizionale per gli insegnamenti volti alla difesa e alla conservazione del suolo, è più in generale rivolto alla possibilità di definire quantitativamente componenti idrologiche riferite a differenti sistemi naturali.

<b>Modulo 2</b>	<b>Idrologia forestale</b>
<b>Ore frontali</b>	<b>Lezioni frontali</b>
1	Obiettivi della disciplina e sua suddivisione.
5	Richiami e approfondimenti sul ciclo globale dell'acqua. L'intensificazione dell'effetto serra. Gli effetti del bosco sul ciclo idrologico.
5	Bilancio idrologico ed energetico. Il processo di evapotraspirazione e la formula di Penman-Monteith. Cause e tipi di precipitazione.
2	Il fenomeno dell'intercettazione. Capacità di Intercettazione. Modelli fisici di intercettazione. Stima dell'intercettazione.
8	I fenomeni idrologici come fenomeni casuali. Funzioni di densità di probabilità e funzioni di distribuzione. Frequenza e tempo di ritorno. Richiami sulla elaborazione statistica delle piogge di massima intensità. Il modello a doppia componente.
4	Richiami sulle caratteristiche fisiche e idrauliche dei suoli. Capillarità. Potenziale matriciale
3	Curve di ritenzione e di conducibilità idraulica. Cenni di idrostatica e idrodinamica del terreno agrario e forestale.
3	La struttura del terreno agrario e forestale. Stima di alcuni indici di struttura del terreno.
7	La scala di versante. Modelli di formazione del deflusso superficiale. Moto di ruscellamento. Partizione della pioggia al suolo. Dinamica delle aree umide.
7	La scala di bacino. Cenni di morfometria. Tempo di corrivazione e pioggia critica. Metodi diretti e indiretti per la determinazione della portata di piena. Metodo razionale e metodo della corrivazione.

	<b>Esercitazioni</b>
15	Redazione del progetto di una briglia o di una rampa
<b>Testi consigliati</b>	<p>FERROV. (2006). Sistemazione dei bacini idrografici. (II edizione) Ed. McGraw Hill</p> <p>GREPPI M. (2005). Idrologia. (II edizione) Ed. Hoepli, Milano.</p> <p>HEWLETT J.D. (1982). Principles of forest hydrology. The University of Georgia Press, Athens.</p> <p>ROSSO R. (1997). Effetto serra: istruzioni per l'uso. Progetto Leonardo, Bologna.</p> <p>WARD R.C., ROBINSON M. (2000) Principles of hydrology. Ed. McGraw – Hill Book Company.</p>

### 3.3 I requisiti di qualità

In relazione all'offerta formativa annualmente proposta dalle Università, i Nuclei procedono alla verifica della sussistenza dei **livelli di qualità** dei corsi di studio (ex ante e ex post) utilizzando appositi indicatori di efficienza e di efficacia (DM/544, Art. 3 e Allegato A).

Gli **indicatori di efficienza** riportati nell'Allegato A del DM/544 sono i seguenti:

- efficienza nell'utilizzo del personale docente, valutata in base all'impegno medio effettivo per docente e al numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;
- efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio;
- il sistema di qualità, attraverso l'adozione di un presidio d'Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dal CNVSU;
- la regolarità dei processi formativi misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.

Gli **indicatori di efficacia** riportati nell'Allegato A del DM/544 sono i seguenti:

- gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio;

- il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti;
- il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel documento 03/04 del CNVSU;
- la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.

### 3.4 I requisiti dimensionali relativi agli studenti

Sono previste per i corsi di studio soglie di **numerosità massima** e di **numerosità minima** (DM/544, art. 6 e Allegato B, Tabelle 7-10).

La **numerosità minima** costituisce una **novità assoluta** rispetto allo schema dei vecchi requisiti di cui al DM 15/05.

Le soglie sono determinate per gruppi di classi di laurea e di laurea magistrale (per la corrispondenza tra classi relative al DM/270 e classi relative al DM/509 vedi Allegato 2 a LG/386).

La soglia di **numerosità massima** si considera **superata** quando il numero degli immatricolati (individuato dal valore inferiore tra la media degli immatricolati nel triennio precedente e il valore dell'ultimo a.a.) è più alto del livello fissato;

In caso di **superamento della soglia massima** la docenza necessaria (12 docenti nel Corso di Laurea, 8 nel Corso di Laurea Magistrale) va incrementata a regime di un numero di docenti pari al prodotto, arrotondato all'intero superiore, tra il valore 9 (per i Corsi di Laurea) o il valore 6 (per i corsi di Laurea Magistrale) e il fattore W, determinato secondo la formula:

$$W = \frac{\text{immatricolati}}{\text{numerosità massima}} - 1$$

Quindi per un Corso di Laurea il numero di docenti necessario è pari a  $12 + 9 W$  mentre per i corsi di Laurea Magistrale risulta pari a  $8 + 6 W$ .

Se il superamento della soglia massima riguarda un corso ex D.M. 509/99 in via di graduale trasformazione in corso ex D.M. 270/2004, si procede con regola analoga in relazione agli anni trasformati (DM/544, Allegato B, punto 1.2 / tabella 4; punto 1.3 / tabelle 5 e 6).

Ad esempio, facendo riferimento alle tabelle 5 e 6 dell'allegato B del decreto sui requisiti necessari, nel caso di un anno di corso di laurea trasformato la docenza necessaria sarà  $10 + 7 W$ .

Esempi:

- a) Nel caso di un corso di laurea di **nuova istituzione** ex D.M. 270/04 rientrante nel Gruppo A:  
numero immatricolati del corso di laurea = 90  
valore massimo del gruppo A = 75  
Fattore  $W = (90/75) - 1 = 1,2 - 1 = 0,2$

Incremento necessario di docenza arrotondato  $(0,2 \times 9) = 2$   
Docenza necessaria per istituire il corso  $12 + 2 = 14$

- b) Nel caso di un corso di laurea ex D.M. 509/99 **trasformato limitatamente a un anno**, rientrante nel gruppo A:  
numero immatricolati del corso di laurea = 90  
valore massimo del gruppo A = 75  
 $W = (90/75) - 1 = 1,2 - 1 = 0,2$   
Incremento necessario di docenza arrotondato  $(0,2 \times 7) = 2$   
Numero di docenti necessari =  $10 + 2 = 12$

- c) Nel caso di un corso di laurea ex D.M. 509/99 **trasformato limitatamente a due anni**, rientrante nel gruppo A:  
numero immatricolati del corso di laurea = 90  
valore massimo del gruppo A = 75  
 $W = (90/75) - 1 = 1,2 - 1 = 0,2$   
Incremento necessario di docenza arrotondato  $(0,2 \times 8) = 2$   
Numero di docenti necessari =  $11 + 2 = 13$

La soglia di **numerosità minima** si intende **non raggiunta** quando il numero di immatricolati o la media degli iscritti ai primi due anni è al di sotto del livello fissato. Se si vuole conservare il corso di laurea che abbia un numero di immatricolati ovvero una media di iscritti ai primi due anni inferiore alla numerosità minima prevista, l'Ateneo deve indicare le motivazioni che ne giustificano il mantenimento e/o gli interventi previsti per assicurare un incremento delle immatricolazioni; il **nucleo di valutazione** deve poi esprimere un **giudizio di congruità e di rilevanza** sul corso medesimo.

### 3.5 I requisiti delle strutture

Il nucleo di valutazione, in attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, valuta per ogni Facoltà la compatibilità dell'offerta formativa dell'ateneo (anche in relazione al numero degli iscritti e all'entità

delle attività formative) con la quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione (DM/544, Art.7).

### 3.6 I requisiti qualificanti

Accanto ai requisiti necessari ai fini dell'attivazione dei corsi la nuova normativa fa riferimento a ulteriori requisiti di qualità correlati alle linee di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 e ai relativi Indicatori, come previsti dal D.M. 18 ottobre 2007.

Ferma restando l'estrema importanza di tale materia, si sottolinea che i suddetti Indicatori e i requisiti qualificanti di cui all'Allegato D del DM/544 non sono indispensabili ai fini dell'attivazione dei corsi. Essi influiranno però sulla ripartizione tra gli atenei delle risorse del Piano triennale assegnate a partire dal 2007 sul **Fondo di Finanziamento Ordinario (F.F.O.)**.

Il livello qualitativo dei corsi verrà determinato in base agli **indicatori** stabiliti dal **D.M. 18 ottobre 2007**, di cui il Ministero si servirà per valutare i risultati dell'attuazione dei programmi delle Università (con riferimento all'attribuzione di 1/3 dei fondi di piano a valere sull'E.F. 2009, laddove i 2/3 restanti saranno assegnati secondo il modello teorico art. 4, comma 7 D.M. 362/2007) adottati in coerenza con le **linee di indirizzo** enunciate per il triennio 2007-2009 nel D.M. 362/2007.

Le Facoltà dovranno tener presente i requisiti qualificanti con estrema attenzione, non solo ovviamente con riferimento alla progettazione della nuova offerta formativa ex D.M. 270, ma anche con riferimento alle prestazioni che scaturiscono dall'attuale offerta formativa ex D.M. 509.

Il primo degli indicatori individuati dal predetto D.M. 18 ottobre 2007 - Proporzione di corsi laurea e di laurea magistrale in regola con i requisiti qualificanti - consiste nel rapporto tra il numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale in **possesso di «requisiti qualificanti»** e il totale dei corsi attivati.

Per essere riconosciuto come corso **«in possesso di requisiti qualificanti»**, un corso di studi deve soddisfare almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati (DM/544, Art. 11, comma 1, e allegato D):

1. il **numero medio di CFU acquisiti** nell'anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;

2. **la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo**, espressa in CFU acquisibili dagli studenti, è superiore al valore mediano nazionale del raggruppamento di Facoltà a cui è riferibile il Corso di Studio (i raggruppamenti di Facoltà saranno definiti con apposito provvedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 362/2007, Suballegato A.2, § 4.2);
3. **la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti** è superiore al valore mediano nazionale del raggruppamento di Facoltà a cui è riferibile il Corso di Studio;
4. sono state previste **procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio**, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;
5. è previsto un **sistema di valutazione della qualità delle attività svolte**, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
6. sono state predisposte specifiche **modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time**, in quanto impegnati in attività lavorative;
7. è disponibile almeno un **tutor** per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi.

**Inoltre è necessario che**

- per i corsi di laurea **il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo** impegnati negli insegnamenti attivati sia non inferiore a 0,8 (al fine del calcolo del docente equivalente, viene assegnato peso 1 al professore ordinario, peso 0,7 al professore associato, peso 0,5 al ricercatore);
- per i corsi di laurea magistrale, le **pubblicazioni scientifiche** di almeno 3 docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR.

Concorrono inoltre a determinare la **qualità dei corsi** anche gli altri elementi a cui fanno riferimento gli indicatori del D.M. 18 ottobre 2007 (DM/544, Art. 11, comma 2).

Gli altri **indicatori**, in aggiunta a quello relativo al possesso dei requisiti qualificanti, mediante i quali verranno **valutate le performance degli atenei**, in relazione alla razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa e alle iniziative per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, sono i seguenti (D.M. 18 ottobre 2007, allegato A):

- proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno conseguito la laurea in un'altra università in un numero di anni non superiore alla durata normale del corso aumentata di un anno;
- numero medio di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per corso di laurea e di laurea magistrale;
- percentuale degli studenti che si iscrivono al 2° anno di corso avendo acquisito almeno 50 CFU in rapporto agli immatricolati dell'a.a. precedente;
- proporzione di iscritti che hanno svolto stage formativi esterni;
- proporzione di laureati che hanno svolto uno stage post lauream entro un anno dal conseguimento del titolo;
- proporzione dei laureati occupati ad un anno dalla laurea;
- proporzione di CFU acquisiti in apprendimento permanente.

È **indispensabile** perciò che nella progettazione della nuova offerta formativa si tengano presenti **le linee di indirizzo della programmazione delle Università** per il triennio 2007-2009 enunciate nel D.M. 362/2007, la cui attuazione sarà appunto valutata attraverso i suddetti indicatori.

Tali linee di indirizzo raccomandano, in particolare per quanto riguarda la **razionalizzazione dell'offerta formativa**:

- la non proliferazione di corsi non specifici con basso numero di iscritti;
- l'attivazione e il rafforzamento dei corsi caratterizzati da requisiti qualificanti;
- l'attivazione di corsi interfacoltà e interateneo in sostituzione di corsi non specifici con basso numero di iscritti;

Per quanto riguarda la **qualificazione dell'offerta formativa** raccomandano:

- l'attivazione e il rafforzamento di corsi caratterizzati da minori tempi di inserimento lavorativo dei laureati;
- l'attivazione e il rafforzamento di corsi coerenti con la tradizione scientifica e le attività di ricerca dell'ateneo;
- l'attivazione e il rafforzamento di corsi caratterizzati da minore frammentazione degli insegnamenti e dalla presenza di docenti e studenti stranieri.

Per quanto riguarda le **azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti** raccomandano:

- la definizione di test per la valutazione della preparazione iniziale;
- l'istituzione di corsi di recupero dei debiti iniziali;
- la realizzazione di servizi via web e di *e-learning*;
- l'incremento, la formazione e la selezione dei *tutor*;
- le esperienze di *stage*;
- l'apprendimento delle lingue straniere;
- il sostegno agli studenti *part-time*;
- la formazione permanente.

## 4. La Circolare Ministeriale

### 4.09.2009

La circolare del MIUR, a firma del Ministro Gelmini, Prot. N. 160 del 4.09.2009, pone l'accento su alcune problematiche, già evidenziate in sede di approvazione dell'Offerta Formativa 2009/2010 da parte del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico dell'Università di Palermo, e necessita una attenta riflessione in vista delle procedure istitutive per l'Offerta Formativa annuale.

La circolare ministeriale evidenzia le seguenti criticità di sistema:

- È necessario incentivare ed accelerare la riduzione del numero dei Corsi di Studio dato che in banca dati sono presenti, al 15.06.2009, 4842 Corsi di Studio che corrisponderebbero ad una riduzione media nazionale del 13.3% rispetto allo scorso anno.  
La suddetta percentuale di riduzione per l'Ateneo di Palermo è pari al 21.6%;
- Il 68% dei Corsi di Studio attivi nel territorio nazionale, nell'A.A. 2009/2010, presenta al suo interno almeno due curricula. Per l'Ateneo di Palermo l'Offerta Formativa 2009/2010 presenta, nell'ordinamento D.M. 270/04, 127 Corsi di Studio ma i percorsi didattici distinti sono ben 166. Tenuto conto che nell'Offerta Formativa 2008/2009 erano presenti 162 Corsi di Studio, si può dedurre che il registrato decremento del numero dei Corsi di Studio viene di fatto compensato da un pari incremento del numero di curricula;
- Il numero dei Professori a contratto, sul territorio nazionale, è cresciuto in pochi anni (da 20848 nell'a.a. 2001/2002 a 34726 nell'a.a. 2007/2008) segnalando a detta del Ministro «*un vero e proprio stravolgimento della natura stessa dell'insegnamento a contratto, al quale si deve fare ricorso soprattutto per acquisire competenze specifiche normalmente non presenti nei ruoli universitari*»;
- Si è verificata una proliferazione delle sedi decentrate, «*che hanno oggi raggiunto un numero estremamente elevato e difficilmente sostenibile, atteso tra l'altro il fatto che in oltre 70 sedi è attivo un solo corso di studio e in ulteriori 30 ne risultano attivati solo 2, come evidenziato*»

dal IX rapporto sullo stato del sistema universitario presentato dal CNVSU.

Su queste premesse si fonda l'esigenza di conseguire, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, i seguenti tre obiettivi:

- a) la determinazione dell'Offerta Formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi;
- b) l'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti;
- c) l'assicurazione che le Università eroghino una Offerta Formativa qualificata.

Il Ministro fornisce con questo documento un utile strumento di lavoro ed anticipa alcuni provvedimenti legislativi (Vedi Tabella Finale allegata alla circolare) che renderanno obbligatori gli interventi correttivi.

Appare chiaro dalla Tabella Finale che saranno emanati, con riferimento all'Offerta Formativa 2010/2011, dei Decreti Ministeriali finalizzati a modificare il D.M. 544/07 e i Decreti delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale (DD.MM. 16.03.2007).

Il Ministro al comma (25) dell'Allegato alla ministeriale esplicita la necessità di modificare l'attuale impianto dei requisiti necessari intervenendo nei seguenti 5 elementi:

- 1) *gli "sconti" nel computo dei docenti universitari*. I suddetti "sconti" si riferiscono alle indicazioni riportate nell'Allegato B del D.M. 544/07 con riferimento al punto 1 (Numerosità dei docenti) e se ne propone l'eliminazione.
- 2) *i piani di raggiungimento*. L'art.5 del D.M. 544/07 prevede la possibilità di attivare corsi di studio anche in carenza del possesso dei requisiti necessari di docenza previsti dall'art.4 del D.M. 544/07, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento d'Ateneo da completare entro un prefissato periodo (5 anni a decorrere dall'a.a. di prima attivazione per un corso trasformato, entro la durata normale del corso di studio per quelli di nuova istituzione). Tenuto conto delle restrizioni al reclutamento del personale di ruolo delle Università statali introdotte dalla Legge 1/2009 per il triennio 2009-2011, si propone di non applicare più quanto previsto dall'art.5 del D.M. 544/07;
- 3) *il computo delle procedure di valutazione comparativa in atto*.

Questo computo è attualmente previsto, nel punto 4 dell'Allegato B del D.M. 544/07, per la verifica del possesso dei requisiti di docenza per i corsi di nuova attivazione. Il Ministro propone l'abolizione del suddetto punto 4 dell'Allegato B del D.M. 544/07;

- 4) *le regole dimensionali relative agli studenti.* Il ministro propone l'innalzamento dei valori della numerosità minima degli immatricolati, la disattivazione dei corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore a questi nuovi valori minimi, la penalizzazione finanziaria per le Università con corsi di studio aventi un basso numero di immatricolazioni anche se superiore al valore minimo ridefinito.
- 5) *Il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari.* L'Allegato B del D.M. 544/07 prevede un grado di copertura dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti da parte della docenza di ruolo pari al 50% e, peraltro, viene lasciata agli Atenei la possibilità di utilizzare anche ulteriori settori, scelti tra quelli affini e integrativi, rispetto a quelli previsti dai decreti sulle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Tale criticità può essere risolta prevedendo che la misura del grado di copertura venga aumentata al 60% per l'A.A. 2010/2011 e che entro l'A.A. 2013/2014 essa venga ulteriormente incrementata al 70%. Nel computo della suddetta percentuale di copertura occorre fare *«riferimento esclusivamente ai settori di base e caratterizzanti»*.

Particolare attenzione è rivolta anche alla differenziazione interna (curricula) dei corsi di studio. Per limitare la diversificazione interna, al punto (35) dell'Allegato alla ministeriale si precisa che *«qualora le Università intendano prevedere percorsi formativi che si differenziano tra di loro, per 40 o più crediti, per quanto riguarda le lauree, e per 30 o più crediti, per quanto riguarda le lauree magistrali, dovranno necessariamente provvedere alla istituzione di distinti corsi di studio»*.

In altri termini due curricula di un Corso di Laurea possono differenziarsi per un numero massimo di CFU pari a 39 (dato che una differenziazione maggiore o eguale a 40 CFU corrisponde a due Corsi di Laurea distinti) mentre due curricula di una Laurea Magistrale possono avere una differenziazione massima pari a 29 CFU.

Nel caso di un Corso di Studio con curricula *«verrà attribuito, per ciascun curriculum attivato, un requisito annuo di docenza pari a 2 unità-anno ulteriori rispetto alle quattro unità-anno richieste per il corso di studio»*.

Questa formulazione e i relativi limiti numerici dei CFU legati alla differenziazione (39 CFU per una Laurea e 29 CFU per una Laurea Magistrale) induce a ritenere che un Corso di Laurea articolato in curricula debba avere un percorso comune ai curricula (2 anni per la Laurea ed 1 anno

per la Laurea magistrale) e che la differenziazione sia collocata solo in un anno del corso di studio.

Pertanto un Corso di Laurea a percorso unico ha bisogno di un requisito di docenza pari a 12 mentre un Corso di Laurea con due curricula, che differenziano il percorso didattico del solo ultimo anno, necessita di 8 docenti per i primi due anni e di 8 docenti per il terzo anno (2 unità-anno per ciascun curriculum in eccesso rispetto al requisito di 4 unità-anno previsto per il percorso unico).

*Per quanto riguarda i corsi interclasse, «si ritiene necessario prevedere che le attività di base, caratterizzanti, affini e integrative nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi, condividano almento 120 crediti, le lauree, e 60 crediti, le lauree magistrali. La eventuale suddivisione in curricula, relativa alle attività formative dell'ultimo anno di corso, comporterà l'attribuzione di un requisito di docenza pari a 3 unità per ciascun curriculum attivato».*

Ai fini della verifica dei requisiti necessari di docenza, potranno essere conteggiati, nel numero massimo di 2 per ogni corso di laurea e di 1 per ogni corso di laurea magistrale, anche i docenti a cui viene affidato un insegnamento per contratto (art.1, comma 10 delle legge 4.11.2005, n.230, D.M. 8/7/2008 e relativa Regolamento attuativo di Ateneo) limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti a professori e ricercatori in quiescenza. I predetti incarichi saranno conteggiati per tutta la loro durata (annuale o pluriennale), e non oltre il compimento del 75-esimo anno di età per i professori e del 70-esimo anno di età per i ricercatori. Lo stesso soggetto potrà essere preso in considerazione per un singolo corso di studio tra quelli complessivamente inseriti da tutti gli Atenei nell'Offerta Formativa.

L'allegato alla circolare ministeriale definisce, al punto (45) il numero massimo di ore di didattica assistita (non relativa cioè allo studio autonomo o ad altre attività formative di tipo individuale) potenzialmente erogabili da un Ateneo.

Il numero H di ore di didattica assistita erogabili nei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, derivante dalla somma dell'attività didattica istituzionale dei docenti di ruolo e di quella "complementare" attribuita attraverso affidamenti a titolo gratuito o oneroso e attraverso contratti, non può essere superiore al seguente valore limite HL

$$HL = 100 N_{\text{doc}} (1 + x)$$

avendo indicato con  $N_{doc}$  il numero di docenti (professori e ricercatori) di ruolo nell'Ateneo e con  $x$  la quota convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto a docenti esterni e per affidamento a docenti di ruolo nell'Ateneo che convenzionalmente non può essere superiore al 20% ( $x = 0.2$ ).

L'unica maniera per ritenere che  $x$ , convenzionalmente pari al 20%, possa identificarsi con la quota di didattica assistita erogabile facendo ricorso a contratti e quella di attribuire tutta la rimanente attività didattica assistita, pari all'80%, facendo ricorso al carico didattico dei professori, e dei ricercatori che ne facessero richiesta, all'eventuale carico didattico aggiuntivo richiesto dai professori e dai ricercatori ed agli affidamenti con titolo gratuito.

Al punto (47) dell'Allegato alla circolare ministeriale si fa esplicito riferimento alla parcellizzazione delle attività didattiche, che si ritiene abbia sia dei costi organizzativi (ad esempio per l'utilizzo efficiente degli spazi disponibili) sia dei riflessi sul tempo che gli studenti hanno a disposizione per lo studio autonomo (difficoltà legate all'organizzazione dell'orario delle lezioni), e si prevede come requisito organizzativo necessario all'attivazione dei corsi di studio che gli insegnamenti erogabili in ciascun corso di studio debbano essere *«organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano non meno di 6 crediti»*.

Pertanto, nel caso di insegnamenti monodisciplinari (cioè senza suddivisione in moduli), contraddistinti da un solo SSD, l'attribuzione in CFU non può essere inferiore a 6. Nel caso di corsi integrati pluridisciplinari, suddivisi in moduli coordinati ciascuno dei quali è contraddistinto da un SSD, ciascun modulo dovrà avere una attribuzione in CFU maggiore o eguale a 6.

Insegnamenti monodisciplinari o moduli coordinati potranno avere una attribuzione in CFU minore di 6 solo se si tratta di discipline affini o integrative e previa delibera motivata del Consiglio di Facoltà (o delle altre strutture didattiche competenti).

Ulteriori indicazioni riguardanti l'obiettivo B sono inerenti:

- 1) la necessità di stabilire date omogenee, sull'intero territorio nazionale, per l'inizio e la fine dell'anno accademico, al fine di favorire la mobilità degli studenti ed il passaggio dalle lauree alle lauree magistrali;
- 2) la necessità di definire il rapporto fra le ore d'aula e i CFU differenziato per gruppi di classi di laurea e di laurea magistrale, e distinto fra lezioni, esercitazioni, seminari, laboratori, partecipazioni a convegni,

- ed altre attività;
- 3) la necessità di definire il numero di ore d'aula per corso di studio e per anno, differenziato per gruppi di classi di laurea e di laurea magistrale.

Infine, con riferimento all'obiettivo C, l'allegato alla circolare ministeriale al punto (57) segnala che verrà prevista una penalizzazione finanziaria da applicare alle Università con corsi di studio aventi un basso numero di immatricolazioni e caratterizzate da una bassa utilizzazione della propria docenza di ruolo (in termini di carico didattico e di carico didattico aggiuntivo).

Bisogna fare in modo, pertanto, con riferimento a quest'ultimo aspetto, che almeno l'80% delle ore di attività didattica assistita sia erogata facendo ricorso al carico didattico dei professori, e dei ricercatori che ne facessero richiesta, e all'eventuale carico didattico aggiuntivo richiesto dai professori e dai ricercatori.

Verranno, infine, premiate le situazioni caratterizzate da un grado di razionalizzazione dell'offerta formativa che produca un numero medio di esami per ciascun corso di studio inferiore ai livelli indicati sui DD.MM. 16 marzo 2007 (19 esami per le Lauree, 11 per le Lauree Magistrali, 29 per le Lauree Magistrali ciclo unico di durata 5 anni, 35 per le Lauree Magistrali ciclo unico di durata 6 anni).

Ulteriori elementi di qualificazione dell'offerta formativa saranno conseguibili attraverso l'elaborazione di una programmazione strategica da parte delle Università delle proprie attività. Le Università saranno chiamate ad adottare *«la loro programmazione relativa al triennio 2010-2012 in coerenza con le linee generali d'indirizzo che il Ministero nei prossimi mesi provvederà a predisporre»*.

## 5. La delibera n. 4 del Senato Accademico del 28.10.2009

Il Senato Accademico dell'Università di Palermo, nella seduta del 28 ottobre 2009, tenuto conto che il Ministro al comma (40) dell'Allegato alla ministeriale scrive:

*«...le predette modifiche potranno trovare applicazione solamente dall'a.a. 2010/2011. Si ritiene tuttavia necessario che venga opportunamente diffusa la conoscenza delle stesse presso gli Atenei, affinché se ne tenga il più possibile conto ai fini della eventuale riprogettazione dell'offerta formativa per tale anno accademico...»*

ha ritenuto, in vista delle procedure di istituzione dei Corsi di Studio per l'A.A. 2010/2011, di deliberare le seguenti Linee guida a cui le Facoltà devono attenersi nella progettazione dell'Offerta Formativa 2010/2011:

- 1) Percorsi formativi che si differenziano per 40 o più CFU per le Lauree e per 30 o più CFU per le Lauree Magistrali danno luogo all'istituzione di Corsi di Studio distinti;
- 2) Nel rispetto dei limiti previsti dal punto 1), per le triennali è previsto un numero massimo di curricula pari a 2 (due) al terzo anno, per le magistrali è previsto un numero massimo di curricula pari a 3 al secondo anno e per le magistrali a ciclo unico è previsto un numero massimo di 2 curricula negli ultimi due anni.  
Per ciascun curriculum attivato il requisito di docenza necessario sarà quello definito dai decreti ministeriali previsti dalla circolare n. 160 del 4.9. 2009.  
Fatti salvi tali limiti e la sostenibilità in termini di forza docente, l'eventuale articolazione in curricula dei percorsi di studio, dovrà essere motivata con delibera dei CdF proponenti, che facciano esplicitamente riferimento agli ulteriori sbocchi nel mondo del lavoro resi possibili dall'articolazione proposta.
- 3) Per i Corsi di Studio interclasse è necessaria una condivisione di 120 CFU per le Lauree e di 60 CFU per le Lauree Magistrali. La differenziazione riguarda pertanto solo il terzo anno delle Lauree ed il secondo

delle Lauree Magistrali.

L'eventuale suddivisione in curricula dell'ultimo anno comporterà per ciascun curriculum attivato, un incremento del requisito di docenza necessario come definito dai decreti ministeriali previsti dalla circolare n.160 del 4.9.

- 4) La percentuale di copertura dei SSD delle attività di base e caratterizzanti deve fare *“riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti effettivamente erogati nelle Facoltà”* e, per l'A.A. 2010/2011, deve essere almeno pari al 60%;
- 5) Ai fini del calcolo dei requisiti necessari di docenza potranno essere conteggiati (nel numero massimo di 2 per un Corso di laurea, 1 per un Corso di Laurea Magistrale e 3 per un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico) anche gli incarichi di insegnamento conferiti ai Professori e Ricercatori in quiescenza, ai sensi degli art.1 e 2, comma 1, lettera c) del *“Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti”* dell'Università di Palermo. I suddetti incarichi, conferibili anche a titolo gratuito e di durata pluriennale, saranno conteggiati per tutta la loro durata ma non oltre il compimento del 75-esimo anno di età per i professori e del 70-esimo anno di età per i ricercatori. Il docente titolare dell'incarico potrà essere conteggiato per un solo corso di studio tra quelli presenti nell'Offerta Formativa dell'Ateneo;
- 6) Il numero massimo H di ore di didattica assistita (non relativa cioè allo studio autonomo o ad altre attività individuali svolte dallo studente) erogabili dalla Facoltà nei suoi Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale deve essere minore o eguale al suddetto valore limite HL

$$HL = (100 \cdot N_{\text{docF}}) \cdot (1 + x)$$

in cui  $N_{\text{docF}}$  è il numero dei professori e dei ricercatori di ruolo in Facoltà e  $x$  è la quota convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto che non può essere superiore al 20% (pertanto il massimo valore attribuibile a  $x$  è pari a 0.2);

- 7) le Facoltà, in attesa della necessaria modifica dell'art..23, comma 1, lettera a) del Regolamento Didattico di Ateneo (D.R. N, 3693/2009 del 15.06.2009), nello stabilire gli insegnamenti sia di base e sia caratterizzanti, erogabili in ciascun Corso di Studio, dovranno considerare le seguenti opzioni:

- a) insegnamenti monodisciplinari (cioè senza suddivisione in moduli), contraddistinti da un solo SSD, aventi una attribuzione in CFU non inferiore a 6;
- b) corsi integrati pluridisciplinari, suddivisi in moduli ciascuno contraddistinto da un SSD. In questo caso ciascun modulo relativo ad una attività di base o caratterizzante dovrà avere una attribuzione in CFU non inferiore a 6. Nel caso di moduli relativi ad attività affini o integrative, l'attribuzione in CFU minima è pari a 3. Per i moduli relativi ad insegnamenti affini o integrativi la scelta di un numero di CFU inferiore a 6 deve essere motivata con delibera del Consiglio di Facoltà.  
Il numero massimo di moduli che costituisce un corso integrato è pari a 3.
- 8) eventuali deroghe sul valore minimo di 3 CFU da attribuire ad un modulo di un corso integrato potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui pervengano specifiche indicazioni ministeriali valide, pertanto, a livello nazionale.

# Indice

<b>Presentazione</b>	<b>1</b>
<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>1. L'ordinamento didattico dei corsi di studio</b>	<b>6</b>
1.1 L'ordinamento D.M. 270/04	6
1.2 Le classi di Laurea	12
1.3 Le Classi di Laurea Magistrale	15
1.4 Gli Obiettivi formativi	16
1.5 Le Attività formative	18
1.6 I Crediti Formativi Universitari	18
1.7 Gli esami	21
1.8 La prova finale	22
1.9 Articolazione dei corsi in indirizzi e <i>curricula</i>	23
1.10 Corsi Interclasse	23
1.11 Corsi appartenenti alla medesima classe	24
1.12 Passaggi di corso	24
1.13 Le regole dimensionali per la progettazione di un corso di studio	25
1.14 Requisiti di accesso ai Corsi di Laurea	26
1.15 Requisiti di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale	29
1.16 Regolamento didattico del Corso di Studio	34
<b>2. Le procedure di presentazione dell'offerta formativa</b>	<b>44</b>
2.1 La Banca dati dell'Offerta Formativa	44
2.2 L'istituzione dei Corsi di Studio	44
2.3 L'attivazione dei Corsi di Studio	46
2.4 Il Funzionamento dei Corsi di Studio (sezione Off.F Pubblica della Banca dati)	47
<b>3. I requisiti dei corsi di studio</b>	<b>48</b>
3.1 I requisiti relativi alla disponibilità di docenza di ruolo	48
3.2 I requisiti di trasparenza	51
3.3 I requisiti di qualità	57
3.4 I requisiti dimensionali relativi agli studenti	58
3.5 I requisiti delle strutture	59
3.6 I requisiti qualificanti	60
<b>4. La circolare ministeriale 4.09.2009</b>	<b>64</b>
<b>5. La delibera n.4 del Senato Accademico del 28.10.2009</b>	<b>70</b>

**Linee Guida per la realizzazione dell'offerta formativa,  
sulla base degli Ordinamenti D.M. 270/04,  
nell'Ateneo di Palermo**

**Le Guide di Orientamento dell'Università degli studi di Palermo**  
piazza Marina – Steri | 90133 Palermo

Publicazione a cura del Prof. Vito Ferro  
*delegato del Rettore per la Didattica*

**Realizzazione a cura del Centro di Orientamento e Tutorato**  
viale delle Scienze, edificio 2  
Città Universitaria - Parco d'Orleans  
90128 Palermo  
[www.orientamento.unipa.it](http://www.orientamento.unipa.it)

**Centro di Produzione Multimediale**  
via Antonio Veneziano, 120  
90138 Palermo  
[www.orientamento.unipa.it/centrico.html](http://www.orientamento.unipa.it/centrico.html)

*Coordinamento editoriale*  
Dario Fidora

*Grafica e impaginazione*  
Anna Chiara Buffa

*Tipografia*  
Project communication sas  
p/tta aniello falcone, 1 - 80127 Napoli

